



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 432

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 30 marzo 2011

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni riunite

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) con la V (Bilancio-Camera)	Pag. 6
2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa)	» 8

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 11
2 ^a - Giustizia	» 14
3 ^a - Affari esteri	» 32
4 ^a - Difesa	» 38
5 ^a - Bilancio	» 42
6 ^a - Finanze e tesoro	» 47
7 ^a - Istruzione	» 53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 58
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 62
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 69
11 ^a - Lavoro	» 80
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 84

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 100
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 104
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 122

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	Pag.	124
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	»	134

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag.	136
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	137
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	141
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	»	142

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 30 marzo 2011

86ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 12) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Alberto Tedesco

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1º marzo e proseguito nelle sedute del 9, del 15, del 22 e del 29 marzo 2011.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prendono la parola i senatori SARO (*PdL*) e SANNA (*PD*) e successivamente il relatore BALBONI (*PdL*) illustra la propria proposta di diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONI RIUNITE**Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale**

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 30 marzo 2011

*Presidenza del presidente della Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale*
Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

Audizione del prof. Gianfranco Viesti, rappresentante del CERPEM, Centro Ricerche per il Mezzogiorno, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Gianfranco VIESTI, *rappresentante del CERPEM*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giulio CALVISI (PD) e Lino DUILIO (PD).

Gianfranco VIESTI, *rappresentante del CERPEM*, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il professor Viesti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 14,40.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), e i deputati Marco CAUSI (*PD*) e Anna Maria BERNINI BOVICELLI (*PdL*).

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*, Maurizio MELONI, *presidente di Sezione della Corte dei conti*, e Luigi MAZZILLO, *presidente di Sezione della Corte dei conti*, forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****4^a (Difesa)**

Mercoledì 30 marzo 2011

4^a Seduta*Presidenza del Presidente della 4^a Commissione*
CANTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2195) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 37 del codice penale militare di pace, in materia di estensione del concetto di reato militare

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 4^a Commissione, senatore GAMBÀ (*PdL*), illustra brevemente il provvedimento per le parti di competenza, rilevando che l'articolato si propone di operare una modifica di natura sostanziale all'articolo 37 del codice penale militare di pace, con riflessi anche sull'ordinamento e sulle competenze della giustizia militare.

Nel ricordare, inoltre, che gli aspetti di merito erano già stati affrontati nella seduta del 19 ottobre 2010, allorché si discusse sull'opportunità di effettuare il congiungimento con l'esame dei disegni di legge nn. 335 (relativo alla riforma del codice penale militare di pace ed all'emanazione del codice penale delle missioni internazionali all'estero), e 2099 (relativo al solo codice penale delle operazioni internazionali), del pari iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, si riserva di esporre in quella sede ulteriori osservazioni di natura procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2431) PINOTTI ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione del codice penale per i reati commessi nel corso di missioni militari all’estero

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 4^a Commissione, senatore GAMBÀ (*PdL*), rileva che il disegno di legge è di contenuto sostanzialmente analogo (ancorché con alcune differenze in ordine all’ampiezza ed alla tipologia dei criteri di delega legislativa, che potranno comunque essere approfondite nel prosieguo dell’*iter* parlamentare), alla proposta n. 2099, d’iniziativa governativa ed il cui esame è già in corso congiuntamente a quello del disegno di legge n. 335, sempre d’iniziativa del Gruppo del Partito Democratico.

Conclude riservandosi di compiere ulteriori analisi di natura procedurale in sede di esame congiunto dei disegni di legge nn. 335 e 2099, anch’essi iscritti all’ordine del giorno dell’odierna seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(335) PINOTTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell’articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l’ufficio militare di sorveglianza

(2099) Delega al Governo per l’emanazione del codice penale delle missioni militari all’estero

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre 2010.

Il relatore per la 4^a Commissione, senatore GAMBÀ (*PdL*), muovendo dalle considerazioni precedentemente svolte nell’illustrazione dei disegni di legge nn. 2195 e 2431, rileva che, nel corso della discussione generale, sembrava essersi consolidato un orientamento politico volto a dare priorità all’emanazione di un codice penale militare *ad hoc* concernente le operazioni internazionali, rinviando ad un successivo momento l’esame di riforme omnicomprensive relative all’intera legislazione penale militare di pace (sulla quale, peraltro, lo stesso Governo sta attualmente lavorando alla presentazione di disegno di legge).

In ragione di ciò, propone alle Commissioni riunite di disgiungere l’esame del disegno di legge n. 335 da quello del disegno di legge n. 2099, al fine di operare, più opportunamente, due successive congiunzioni: quella dei disegni di legge nn. 2099 e 2431 (entrambi relativi all’emanazione del codice penale militare delle missioni all’estero), e quella dei provvedimenti nn. 335 (che concerne una riforma di ampio respiro di tutto il codice penale militare di pace) e 2195 (che modifica l’estensione e la portata della definizione di reato militare). Tale espediente procedurale consentirebbe, peraltro, di approvare celermente la delega al Governo per

l'emanazione di uno specifico codice per le operazioni internazionali, problematica, questa, particolarmente urgente e sentita.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), dopo aver sottolineato l'opportunità di non procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 2195 con le altre proposte iscritte all'ordine del giorno delle Commissioni riunite (stanti anche le particolari problematiche ad esso sottese), osserva che la riforma generale della legislazione penale militare di pace è un argomento particolarmente attuale e delicato che il legislatore non può e non deve permettersi di trascurare. Pertanto, sarebbe a suo avviso opportuno procedere all'esame congiunto sia del disegno di legge n. 335 (che investe soprattutto tale problematica generale), sia dei disegni di legge nn. 2099 e 2431 (concernenti esclusivamente la legislazione penale militare da applicare nel corso delle missioni internazionali).

Il senatore TORRI (*LNP*) si associa alle considerazioni poc'anzi svolte dal relatore Gamba, ponendo l'accento sull'opportunità di concludere in tempi rapidi l'esame dei disegni di legge nn. 2099 e 2431.

Anche ad avviso del presidente della 2^a Commissione BERSELLI (*PdL*) la proposta formulata dal relatore Gamba appare condivisibile, nonché maggiormente aderente agli orientamenti emersi nel corso del dibattito.

Il sottosegretario COSSIGA si associa a quanto rappresentato dal relatore Gamba e dal presidente Berselli.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) osserva che sarebbe comunque opportuna una ponderata riflessione sul punto, rinviando pertanto ad una prossima seduta eventuali deliberazioni.

Il presidente CANTONI, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 marzo 2011

276^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2362 (GIORNATA IN MEMORIA DELLE VITTIME DEI DISASTRI AMBIENTALI E INDUSTRIALI)

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione la proposta, avanzata dal senatore Bianco, relatore sul disegno di legge n. 2362 (Giornata in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali) di richiederne, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento in sede deliberante.

A nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, manifestano il proprio consenso i senatori BIANCO (PD), BODEGA (LNP), BOSCKETTO (PdL) e SAIA (CN).

Il PRESIDENTE si riserva di inoltrare la richiesta al Presidente del Senato una volta acquisito, per le vie brevi, il consenso degli altri Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (n. COM (2011) 32 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 86)

Il relatore SALTAMARTINI (PdL) illustra la proposta di direttiva e dà conto delle osservazioni con rilievi formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea.

Ricorda, inoltre, che nella seduta del 23 marzo è stata svolta in proposito l'audizione del dottore Bontempi, direttore del Servizio informazioni generali della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, presente anche la Presidente della 14^a Commissione, senatrice Boldi.

Conclude, proponendo una risoluzione favorevole con osservazioni sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, in particolare sottolineando l'esigenza di limitare alle ipotesi di reato più gravi l'utilizzo a fini investigativi dei dati raccolti attraverso il codice di prenotazione e, comunque, facendo propri i rilievi formulati dalla 14^a Commissione.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) riferisce sul dibattito che si è svolto presso la 14^a Commissione, concluso con l'approvazione all'unanimità di osservazioni favorevoli con rilievi, che individuano un punto di equilibrio tra le esigenze investigative rappresentate dal Ministero dell'interno e le cautele sul rispetto della riservatezza, segnalate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la risoluzione favorevole con osservazioni presentata dal relatore e pubblicata in allegato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2 E CONNESSI (MATERIA ELETTORALE)

Il PRESIDENTE sollecita i Gruppi parlamentari a indicare tempestivamente i nomi degli esperti da convocare in audizione, in relazione all'esame dei disegni di legge di riforma elettorale, con riguardo ai meccanismi che assicurino un rapporto più diretto tra eletti ed elettori. Inoltre, assicura che prenderà contatti con il Ministero dell'interno al fine di individuare un certo numero di Prefetti, rappresentativi delle diverse parti del territorio nazionale, da convocare ugualmente per un'audizione. Sarà, infine, interessata anche la Procura nazionale antimafia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 32
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 86)**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,
si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga il più limitato possibile e proporzionato all'obiettivo specifico di sicurezza perseguito, si invita a valutare l'effettiva necessità di trattare tutti i dati PNR elencati nell'allegato alla proposta; al riguardo, appare particolarmente importante che per ciascuna delle 19 categorie di dati PNR sia fornita un'adeguata motivazione circa la pertinenza dell'acquisizione del dato ai fini del contrasto degli specifici reati che la proposta mira a prevenire;

2) nel merito, si sottolinea come la proposta imponga ai vettori aerei l'obbligo giuridico di fornire agli Stati membri dell'Unione i dati del codice di prenotazione elencati nell'allegato, ovvero dati che consentono alle autorità di contrasto di identificare anche persone «non note», ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano a ulteriori verifiche. A tale riguardo, si invita a valutare con estrema attenzione e cautela l'ipotesi di estendere il campo di applicazione della direttiva anche all'acquisizione dei dati PNR dei voli interni all'Unione europea.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 marzo 2011

228^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2567) Deputato LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati

(2613) MARITATI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta precedente, conclusa la discussione generale, la Commissione aveva deliberato da un lato di svolgere una serie di audizioni informali, e dall'altro di fissare un termine per gli emendamenti nella giornata di ieri.

Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore, senatore CENTARO (*PdL*), illustra i suoi emendamenti, diretti a sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 del disegno di legge, modificando il superstite articolo 4.

Egli ritiene, in particolare alla luce delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, che la finalità indubbiamente condivisibile perseguita dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati – vale a dire quella di impedire che per i reati più gravi, puniti con la pena dell'ergastolo, l'imputato possa scegliere di ricorrere al giudizio abbreviato unicamente

per beneficiare dell'automatica diminuzione che consegue al ricorso a questo rito – possa essere perseguita in maniera più razionale rispetto alla soluzione proposta dall'altro ramo del Parlamento che, nell'escludere il ricorso al rito abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo, rimette la possibilità di accedere a tale procedura alla qualificazione dell'imputazione operata dal pubblico ministero, salva la possibilità di cui al comma 5-*bis* introdotto dall'articolo 2 all'articolo 438 del codice di procedura penale con il quale si introdurrebbe, unicamente per i reati punibili con l'ergastolo, una anomala procedura di patteggiamento «all'americana», operante cioè sul capo di imputazione.

La soluzione da lui proposta prevede invece che, qualora in esito allo svolgimento del giudizio abbreviato il giudice emetta una sentenza per la quale deve essere irrogata la pena dell'ergastolo, non si faccia luogo alla diminuzione.

Anche poi nei casi in cui non sia previsto l'ergastolo, accogliendo un suggerimento proveniente dal disegno di legge n. 2613 del senatore Maritati, si applicherebbe una diminuzione ridotta rispetto a quella generale, vale a dire un sesto e non un terzo della pena in caso di condanna per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del codice di procedura penale che, come è noto, fanno riferimento a reati di particolare gravità in materia di criminalità organizzata e terrorismo.

Dopo che il relatore ha fornito una serie di precisazioni sulla portata dei suoi emendamenti richieste dalla senatrice Della Monica, dal Presidente e dai senatori Longo e Mugnai, il senatore CAROFIGLIO (*PD*) ritiene che le proposte del relatore aprano una nuova prospettiva, sulla quale però dovrebbe essere consentito ai membri della Commissione di effettuare un'adeguata riflessione.

Concorda la senatrice DELLA MONICA (*PD*), che chiede la fissazione di un termine per subemendare gli emendamenti del relatore.

Il PRESIDENTE concorda.

Il senatore MARITATI (*PD*), pur ritenendo apprezzabile il lavoro svolto dal relatore, ritiene che un approfondimento possa essere proficuo solo se vi sia chiarezza sugli obiettivi e sui mezzi per perseguirli.

In particolare egli osserva che la scelta della Camera dei deputati di escludere che per i reati puniti con l'ergastolo possa essere richiesto il ricorso al giudizio abbreviato potrebbe apparire più idoneo a tutelare esigenze di giustizia. Se la finalità infatti da tutti perseguita deve essere certamente quella di evitare che attraverso un ricorso strumentale al giudizio abbreviato gli imputati che sarebbero stati condannati all'ergastolo possano ottenere un'automatica riduzione di pena, non va trascurata anche l'altra esigenza di evitare che l'imputato abbia la possibilità di utilizzare strumentalmente la facoltà di ottenere il giudizio allo stato degli atti, allorquando sia consapevole che difficilmente il pubblico ministero potrà ot-

tenere la condanna all'ergastolo con quei soli elementi, e senza l'approfondimento derivante dalla formazione delle prove in dibattimento.

Egli ritiene quindi che ci siano dei rischi non secondari nel rinunciare all'esclusione del giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo in favore dell'esclusione della diminuzione nel caso in cui l'ergastolo sia effettivamente irrogato.

Il senatore LONGO (*PdL*) ritiene che il rischio paventato dal senatore Maritati non sia fondato attesa l'attuale configurazione del giudizio abbreviato, e che l'accettazione del modello proposto dalla Camera dei deputati finirebbe per lasciare una discrezionalità eccessiva al pubblico ministero, che avrebbe la possibilità, ad esempio, di scegliere se formulare un'imputazione in termini di omicidio semplice, ovvero di omicidio aggravato dalle circostanze di cui agli articoli 576 o 577, a seconda delle sue valutazioni sul rito che ritenga nello specifico più conveniente.

Concorda il RELATORE, il quale osserva che nell'attuale configurazione del giudizio abbreviato vi è la possibilità su richiesta dell'imputato, del pubblico ministero o dello stesso giudice di chiedere un'integrazione probatoria.

Poiché i presentatori degli altri emendamenti li danno per illustrati, il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 14 di lunedì 4 aprile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2418) Deputato FEDRIGA ed altri. – Disposizioni concernenti la revoca del trattamento previdenziale o assistenziale per i soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati

(2355) LUMIA ed altri. – Sospensione e revoca dei trattamenti pensionistici ai condannati per reati di stampo mafioso, terrorismo e criminalità organizzata

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 marzo scorso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione di emendamenti alla ore 12 di lunedì 18 aprile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (n. COM(2010) 748 definitivo)

(Esame ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riferisce il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) sul provvedimento in titolo, sottoposto all'esame parlamentare ai sensi del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, rappresenta una rifusione del Regolamento n. 44/2001 riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cosiddetto Regolamento Bruxelles I). Appare opportuno ricordare che nel linguaggio legislativo comunitario, con «rifusione» si intende l'adozione, in occasione di nuove modifiche apportate ad un atto di base, di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base.

Obiettivo della proposta è rimuovere gli ultimi ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, agevolando i procedimenti giudiziari transfrontalieri al fine di sviluppare lo spazio europeo di giustizia.

Nel merito le principali modifiche apportate dalla proposta vertono attorno a quattro profili problematici, ai quali il Regolamento Bruxelles I non appare in grado di fornire adeguata soluzione.

Tali aspetti riguardano la procedura intermedia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (*exequatur*); le controversie con convenuti di paesi terzi; gli accordi di scelta del foro ed infine il rapporto tra arbitrato e procedimento giudiziario.

Per quel che concerne la prima questione, la proposta in esame prevede l'abolizione quasi totale della procedura di *exequatur*. Si passa in tal modo ad un sistema di libera circolazione delle decisioni, basato sul principio del reciproco riconoscimento, più semplice e automatico. La procedura dell'*exequatur* continua a trovare applicazione in sole due ipotesi: nei casi di decisioni relative ad obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e nei procedimenti che riguardano il risarcimento dei danni causati da pratiche commerciali illecite a una moltitudine di soggetti e che sono promossi da un ente statale, da un'organizzazione senza scopo di lucro che rappresenti e difenda gli interessi di gruppi o da un gruppo di più di dodici attori. La proposta inoltre introduce una serie di garanzie per il convenuto, tali da consentirgli di impedire che, in determinate circostanze, una decisione adottata in uno Stato membro diventi esecutiva in un altro.

Relativamente alla questione delle controversie con convenuti di paesi terzi, la proposta prevede l'estensione delle norme dell'originario Regolamento Bruxelles I sulla competenza ai convenuti di paesi terzi, anche quando questi sono domiciliati al di fuori dell'Unione europea. Si segnala inoltre l'istituzione di un *forum necessitatis*, costituito dai giudici

dello Stato membro con il quale la controversia abbia un collegamento sufficiente e qualora non risulti competente nessun altro foro in grado di garantire il diritto ad un giudice imparziale.

In relazione alla terza problematica, il provvedimento si propone di migliorare l'efficacia degli accordi di scelta del foro, prevedendo fra l'altro una norma di conflitto uniforme sulla validità sostanziale dell'accordo di scelta del foro.

Per quel che riguarda infine la questione dei rapporti fra arbitrato e procedimento giudiziario, la proposta tende a rafforzare l'efficacia delle convenzioni arbitrali. Si prevede in particolare che qualora in uno Stato membro sia stato adito un tribunale arbitrale e, in base ad una convenzione arbitrale, sia stata contestata la competenza del giudice di tribunale adito in un altro Stato, quest'ultimo è obbligato a sospendere il procedimento giudiziario e a dichiarare la propria incompetenza, una volta che sia stata accertata l'esistenza della convenzione arbitrale da parte del giudice dello Stato membro ove ha sede l'arbitrato o il tribunale arbitrale.

La proposta reca poi un'altra serie di modifiche volte a migliorare, più in generale, il coordinamento dei procedimenti giudiziari negli Stati membri. Fra queste si segnala l'introduzione di un termine di sei mesi per l'accertamento della propria competenza da parte del giudice adito per primo. Il provvedimento inoltre interviene, infine, anche sulle norme relative alla competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2420) CARDIELLO ed altri. – Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BALBONI (*PdL*). Il disegno di legge in titolo, di iniziativa del senatore Cardello, interviene sul reato di esercizio abusivo di una professione.

Nel merito il provvedimento si compone di una sola disposizione, la quale inasprisce le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale. In particolare si prevede un aumento della pena detentiva da «fino a sei mesi» a «da due a cinque anni». La sanzione della multa, attualmente prevista come alternativa a quella della reclusione, con il disegno di legge, si aggiunge ad essa. Anche il *quantum* della multa è incrementato: dagli attuali «da 103 euro a 516 euro» a «da euro 10.000 a euro 50.000». In caso di condanna, peraltro, è prevista l'immediata confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti. Nella relazione del provvedimento tale inasprimento

si rende necessario per contrastare il dilagante fenomeno dell'abusivismo, che, come mostrano recenti fatti di cronaca, ha interessato anche l'esercizio delle professioni mediche ed odontoiatriche, incidendo così direttamente sulla salute dei cittadini.

Il relatore, pur comprendendo le motivazioni del disegno di legge e condividendo l'opportunità di prevedere sanzioni più significative, segnala la necessità di evitare interventi che sconvolgano la sistematica del codice penale; il reato in questione, infatti, è collocato subito dopo l'usurpazione di funzioni pubbliche, una fattispecie evidentemente simile ma di maggiore gravità, che è punita con la reclusione fino a due anni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) concorda con le perplessità espresse dal relatore in ordine all'eccessivo aggravamento delle pene proposto dal disegno di legge.

Purtroppo, è spesso avvenuto che interventi estemporanei abbiano incrinato l'armonia complessiva che caratterizzava il codice penale del 1930, per la verità già nel suo complesso fortemente vulnerata da una riforma del codice di procedura penale che ha inevitabilmente compromesso la coordinazione esistente in passato tra le fattispecie di reato e le relative pene da un lato, e i diversi riti pretorile, di tribunale e di corte d'assise dall'altro.

In particolare, egli osserva che qualunque aggravamento della pena detentiva si intenda introdurre, sarebbe comunque bene mantenerne l'indeterminatezza nel minimo, e ciò perché il *nomen iuris* di esercizio abusivo della professione, copre fattispecie di ben diversa gravità, che vanno dall'ipotesi di chi svolga attività professionale vantando un titolo assolutamente inesistente, fino al compimento da parte di un professionista di qualche attività particolare o secondaria riservata a una diversa professione.

Pur con queste riserve, il senatore Benedetti Valentini (*PdL*) conclude esprimendo apprezzamento per gli scopi del disegno di legge, che va peraltro in controtendenza in un'epoca in cui l'impegno a salvaguardare le specificità di ciascuna professione, e ciò nell'interesse degli utenti di ricevere un servizio qualificato, è spesso bollato come chiusura corporativa.

Il senatore CENTARO (*PdL*) condivide le riserve espresse dal relatore e dal senatore Benedetti Valentini, in particolare per quanto riguarda la disposizione di cui al secondo comma della proposta novella dell'articolo 348, che prevede l'immediata confisca, in caso di condanna, dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione, disposizione che andrebbe meglio configurata, sia precisando il carattere definitivo della condanna in base alla quale può essere disposta la confisca, sia tenendo pre-

sente che la confisca stessa non può prescindere dalla titolarità dell'immobile nel quale sia stato eventualmente compiuto il reato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2625) Deputati CONTENTO e CARLUCCI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CENTARO (*PdL*), il quale si sofferma in particolare sull'articolo 1.

Nell'osservare come il testo approvato dalla Camera dei deputati, nel riformulare il comma secondo dell'articolo 152 del codice penale opportunamente elimini la distinzione fra remissione processuale o extra-processuale della querela, distinzione invero alquanto artificiosa e facilmente riassorbibile in quella fra querela espressa e tacita.

La nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 152, mentre riproduce la disposizione attualmente vigente secondo la quale la querela si ritiene tacitamente rimessa quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, introduce due ipotesi alternative che andrebbero meglio specificate, vale a dire quella in cui il querelante abbia ricevuto il risarcimento del danno in relazione ai reati puniti con pena inferiore nel massimo a due anni, e quella in cui, pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione e senza giustificato motivo, non sia comparso alla prima udienza, anche mediante difensore munito di procura speciale.

La prima ipotesi solleva talune perplessità, in quanto la natura della querela non è semplicemente quella di consentire al soggetto passivo del reato di ottenere un risarcimento, finalità che può del resto essere altrimenti perseguita attraverso l'azione civile che inibisce la presentazione di una successiva querela, ma quella di riconoscimento al soggetto passivo di un diritto potestativo a inibire o consentire l'esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato. Quanto alla seconda fattispecie, vale a dire quella della mancata presentazione del querelante alla prima udienza, essa andrebbe meglio specificata con riferimento alla fase processuale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su sollecitazione del senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), il presidente BERSELLI fissa alle ore 14 di giovedì 7 aprile il termine ultimo entro il quale i senatori dovranno far pervenire le loro indicazioni in ordine ai soggetti da audire in relazione all'indagine conoscitiva sulla razionalità e l'efficienza dell'attuale configurazione dei distretti di Corte

d'appello, e delle loro competenze, con particolare riferimenti ai criteri di competenza individuati dall'articolo 11 del codice di procedura penale e dalla legge 24 marzo 2001, n. 89.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2567**Art. 1.****1.1**

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

1.2DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA, LUMIA*Sopprimere l'articolo.*

1.3

SERRA, D'ALIA

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:***«Art. 1.**

Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

Art. 438-bis. - (*Giudizio abbreviato per delitti puniti con la pena dell'ergastolo*) – 1. Quando si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice può disporre il giudizio abbreviato, ai sensi dell'articolo 438, solo quando il pubblico ministero abbia prestato il suo consenso alla richiesta dell'imputato. A tal fine, il giudice può concedere al pubblico ministero un termine non superiore a dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Nei casi di cui al comma che precede, se la richiesta di giudizio abbreviato è subordinata ad una integrazione probatoria ai sensi dell'arti-

colo 438, comma 5, il consenso del pubblico ministero può essere subordinato all'ammissione di prova contraria.

3. Il pubblico ministero esprime il suo dissenso per iscritto, enunciandone le ragioni. Quando, all'esito del dibattimento, il giudice ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applica all'imputato la riduzione di pena prevista dall'articolo 442, comma 2».

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 6.

1.4

MARITATI, DELLA MONICA, LUMIA, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, GALPERTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al comma 5 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, all'articolo 438-bis";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo. Il presente comma non si applica ai collaboratori di giustizia";

conseguentemente:

all'articolo 2 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato, anche in relazione alle circostanze aggravanti, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo";

b) al comma 6, le parole: "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5 e 5-bis del presente articolo e dell'articolo 438-bis";

dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

''Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

''Art. 438-bis. - (*Richiesta di giudizio abbreviato per i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo*). - 1. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di giudizio abbreviato è depositata, a pena di inammissibilità, in cancelleria unitamente agli atti di consenso del pubblico ministero e della persona offesa dal reato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni. Il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, può applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442, comma 2.

2. La richiesta e gli atti di consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. Nei procedimenti di cui al comma 1-bis dell'articolo 438, la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato in quanto non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo''.

Sopprimere l'articolo 4

All'articolo 5, comma 1, capoverso ''Art. 442-bis'' dopo le parole: ''del comma 5-bis dell'articolo 438'' inserire le seguenti: ''ovvero ai sensi del comma 3 dell'articolo 438-bis''.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

''Art. 6. - 1. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

''1-*quater*. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine. Per tale richiesta non sono richiesti gli atti di consenso di cui all'articolo 438-bis.

1-*quinquies*. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo, ma non commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo

stesso articolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 438-*bis*, comma 1'».

1.5

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo. Il presente comma non si applica nell'ipotesi in cui ricorrano i presupposti per la concessione della diminvente di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203''».

1.6

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni nonché i delitti previsti dallo stesso articolo. Sono altresì esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo commessi con finalità di terrorismo. Il presente comma non si applica nell'ipotesi in cui ricorrano i presupposti per la concessione della diminvente di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203''».

1.7

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta nell'ipotesi in cui ricorrano i presupposti per la concessione della diminuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203».

1.0.1

MUGNAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5 dopo le parole: "può subordinare" sono aggiunte le seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 190 in quanto applicabile".

2. All'articolo 190 del codice di procedura penale, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio".

3. All'articolo 190 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo la parola: "revocati" sono aggiunte le seguenti: "nei casi consentiti dalla legge".

4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: "comma 1" sono soppresse.

5. All'articolo 495 del codice di procedura penale, al comma 4, dopo le parole: "che risultano superflue" sono aggiunte le seguenti: "e manifestamente non pertinenti salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte".

6. All'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis* resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza''.

7. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado».

1.0.2

MUGNAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5 dopo le parole: ''può subordinare'' sono aggiunte le seguenti: ''secondo quanto previsto dall'articolo 190 in quanto applicabile''.

2. All'articolo 190 del codice di procedura penale, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente irrilevanti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio''.

3. All'articolo 190 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo la parola: ''revocati'' sono aggiunte le seguenti: ''nei casi consentiti dalla legge''.

4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: ''comma 1'' sono soppresse.

5. All'articolo 495 del codice di procedura penale, al comma 4, dopo le parole: ''che risultano superflue'' sono aggiunte le seguenti: ''e manifestamente irrilevanti salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte''.

6. All'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis* resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza''.

7. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado».

Art. 2.

2.1

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

2.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA

Sopprimere l'articolo.

2.3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) "Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta qualora nel corso dell'udienza preliminare il pubblico ministero proceda, ai sensi dell'articolo 423, comma 1, del codice di procedura penale alla

modificazione dell'imputazione qualificando il fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo. Nell'ipotesi in cui non si è tenuta l'udienza preliminare o quando nel corso dell'udienza preliminare non sia stata modificata l'imputazione ai sensi dell'articolo 423 del codice di procedura penale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato qualora sia chiamato a rispondere di un reato punito con la pena dell'ergastolo può formulare richiesta di giudizio abbreviato. In tale ipotesi il giudice in caso di condanna, qualora ritenga di qualificare il fatto come reato che non prevede la pena dell'ergastolo, procede alla riduzione di un terzo della pena irrogata"».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 3, 5 e 6.

Art. 3.

3.1

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

3.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.

4.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA

Sopprimere l'articolo.

4.2

CENTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. – Dopo il comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

”2-bis. – Quando deve essere irrogata la pena dell’ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente”».

4.3

CENTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

”2-bis. In caso di condanna per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un sesto”».

Art. 5.**5.1**

CENTARO

Sopprimere l’articolo.

Art. 6.**6.1**

CENTARO

Sopprimere l’articolo.

6.0.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA, LUMIA

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Al secondo comma dell'articolo 452 del codice di procedura penale dopo le parole "Se l'imputato," inserire le seguenti: "nei procedimenti per i delitti diversi da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo,"».

6.0.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA, LUMIA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

Al primo comma dell'articolo 458 del codice di procedura penale dopo le parole "L'imputato," inserire le seguenti: "nei procedimenti per i delitti diversi da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo,"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 30 marzo 2011

136^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione della trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario MANTICA risponde all'interrogazione n. 3-001932 presentata dal senatore Della Seta e altri sull'attuazione della raccomandazione OSCE sulla cooperazione allo sviluppo italiana. Rileva in premessa che la «Peer Review» 2009, condotta dal Comitato aiuto allo sviluppo dell'OCSE, ha riguardato il sistema Italia di cooperazione allo sviluppo, inteso come insieme di amministrazioni centrali e locali. L'esame ha toccato il quadro istituzionale, le strategie di fondo e la coerenza delle politiche per lo sviluppo, nonché il volume e la gestione degli aiuti. L'esito della

procedura ha riconosciuto i progressi conseguiti in questi anni con la modernizzazione della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri, rilevando iniziative positive quali le «Linee guida triennali», il primo «Piano efficacia», l'esperienza maturata nel settore agricoltura e sicurezza alimentare, e gli aiuti al Libano. Come ricordato dal Senatore Della Seta, la Peer Review 2009 ha al contempo formulato nuove raccomandazioni e ne ha reiterato alcune del 2004. Per dare loro concreta attuazione, il Ministero degli affari esteri ha posto in essere una serie di iniziative. Con le «Linee guida 2011-2013» sono stati accorpati – come suggerito – i due precedenti livelli di Paesi prioritari in un'unica categoria. Sono state, inoltre, poste le basi per predisporre le «Programmazioni Paese pluriennali» a beneficio di tale tipologia di Paesi attraverso la definizione di mirati «quadri Paese» e la «standardizzazione» degli interventi su base triennale secondo il «modello STREAM». Ad oggi sono stati approvati i programmi per Vietnam, Mozambico e Senegal mentre altri sono in via di finalizzazione. Un'altra raccomandazione ha evidenziato l'opportunità di delineare una visione strategica complessiva per lo sviluppo (*overarching policy vision for development*) per ottimizzare la sinergia tra gli attori del «Sistema Italia»: enti locali, università, imprese, ONG. A tal fine, d'intesa con il Ministero dell'economia, il Ministero degli affari esteri ha convocato il 21 giugno 2010 e il 25 gennaio 2011 le prime due riunioni del Tavolo Interistituzionale della Cooperazione italiana. In tale contesto, si sta anche lavorando ad un'iniziativa congiunta (SMILE – *Systemic Multistakeholder Italian Leveraging Aid*) tra i vari attori del «Sistema Italia» da realizzare in Mozambico. La coerenza delle politiche per lo sviluppo, altro obiettivo indicato dall'OCSE, coinvolge evidentemente tutte le Amministrazioni dello Stato operanti nel settore della cooperazione. Il Ministero degli affari esteri ha, quindi, curato un dossier di approfondimento sui dibattiti relativi a tale tema in ambito di Unione europea e OCSE, distribuendolo agli altri Dicasteri. Il Ministero degli Affari Esteri ha, poi, proseguito fino a dicembre 2010 l'applicazione del primo «Piano efficacia» ed ha promosso un secondo «Piano Programmatico per l'efficacia degli aiuti». Quest'ultimo rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare l'impegno italiano in vista del Quarto Foro sull'efficacia degli aiuti che si terrà a Busan, in Corea del Sud, dal 30 novembre al 2 dicembre 2011, nonché in previsione della revisione di medio termine a cui l'OCSE sottoporrà il nostro Paese a fine 2011. Tra gli obiettivi del secondo Piano Programmatico spiccano la stesura di linee guida settoriali (tra cui quelle in materia di agricoltura), l'adozione di programmi per Paesi prioritari, l'ulteriore semplificazione delle procedure, e le misure per accrescere il grado di efficienza, trasparenza e corrispondenza degli aiuti alle esigenze dei Paesi partner. In particolare, il «Piano Efficacia 2» prevede l'adozione di un indicatore unico («*marker*») che consentirà una più agevole valutazione *ex ante* delle iniziative di cooperazione. In linea con le raccomandazioni 2009, si intende assicurare la più ampia diffusione delle informazioni sulle attività all'estero e garantire la massima trasparenza sulle relative procedure. A tale scopo la recente riforma del Ministero degli affari esteri ha

dedicato un ufficio della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo alla «valutazione e visibilità delle iniziative» di cooperazione allo sviluppo. È stata anche avviata la preparazione di un documento sul rafforzamento delle capacità locali («*Capacity Development*») da presentare in occasione di un seminario in via di organizzazione con la Commissione europea. Sono state, inoltre, predisposte le nuove «Linee Guida sulle Iniziative di Emergenza» («*Good Humanitarian Donorship Initiative*»). In sintesi, ritiene che l'attuazione delle raccomandazioni OCSE del 2009 costituisca una priorità di politica estera del Ministero degli affari esteri che è fortemente impegnato a concretizzare le indicazioni in esse contenute con iniziative ad ampio spettro. Ciò tenuto conto degli obiettivi di fondo di riforma della legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione italiana, del mantenimento degli impegni internazionali in tema di aiuti entro il 2015 e della ottimizzazione del sistema nazionale di risposta alle emergenze.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD), pur apprezzando la tempestività della risposta da parte del rappresentante del governo non può ritenersi soddisfatto della risposta. Ritiene che le questioni di fondo sottese alle «Peer Review» del 2004 e del 2009 rimangano sostanzialmente irrisolte, per assenza di una visione di insieme degli interventi e per un insufficiente coordinamento. Resta altresì impregiudicata la tematica di una riforma della legislazione in materia della cooperazione allo sviluppo; al riguardo ricorda il lavoro svolto dalla Commissione Affari esteri nella scorsa legislatura. Sarebbe a proprio avviso opportuno agire in un contesto non emergenziale, destando peraltro preoccupazione la costante riduzione degli stanziamenti. Ulteriori fattori di criticità riguardano il coordinamento tra impegno statale e regionale e tra il Dicastero degli esteri e quello delle finanze. Ritiene indispensabile ricondurre il tema della cooperazione allo sviluppo nell'ambito della politica estera italiana, che si accompagna all'impegno militare nei vari teatri di impiego per le missioni di pace.

Il presidente DINI dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(2117) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il senatore MARCENARO (PD) ripercorre i contenuti dell'ordine del giorno già illustrato nel corso dell'ultima seduta e ribadisce l'esigenza di una prosecuzione nell'esame del provvedimento in tempi rapidi.

Si dichiara disponibile a modificare il tenore dell'ordine del giorno in vista di una presentazione dello stesso per l'esame da parte dell'Assemblea. Ricorda incidentalmente come le mozioni parlamentari in materia di rapporti con la Cina, già presentate a propria firma e da parte del senatore Gasparri, non siano state ancora calendarizzate da parte dell'Aula.

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) condivide a sua volta l'esigenza di procedere celermente alla definizione del provvedimento, il quale costituisce un intervento significativo nei rapporti bilaterali tra Italia e Cina.

Il sottosegretario MANTICA dichiara la propria disponibilità a valutare positivamente i contenuti dell'ordine del giorno a firma del senatore Marcenaro in sede di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (n. COM (2011) 118 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) illustra la proposta in titolo che reca una serie di modifiche al regolamento n. 562/2006 del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), nonché alcune modifiche, strettamente correlate, alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

La Commissione sottolinea che le modifiche proposte si basano sull'esperienza pratica degli Stati membri e della stessa Commissione nell'applicazione del codice frontiere Schengen e sulle richieste degli Stati membri. Si fa riferimento alla relazione del settembre 2009 sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi, e alla relazione dell'ottobre 2010 sull'applicazione del titolo III (Frontiere interne) del codice frontiere Schengen. Inoltre, il codice frontiere Schengen andrebbe modificato per coerenza con gli atti legislativi adottati di recente, quali il codice dei visti e la direttiva rimpatri.

La proposta di regolamento conferisce alla Commissione il potere, per un periodo di tempo indeterminato, di adottare atti delegati per quanto

riguarda le modalità di sorveglianza supplementari, nonché le modifiche degli allegati III (modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera), IV (modalità per l'apposizione dei timbri) e VIII (modello relativo alla durata di un soggiorno breve). Si richiama peraltro incidentalmente in proposito la delicatezza di atti derivanti dal conferimento di una delega a tempo indeterminato.

Nei contenuti la proposta verte sui seguenti punti.

In primo luogo si introduce un apposito quadro giuridico per i valichi di frontiera condivisi, onde permettere la conclusione di accordi bilaterali sulla cooperazione in materia di controllo di frontiera fra gli Stati membri e i paesi terzi vicini con valichi di frontiera condivisi.

In secondo luogo, si prevede la possibilità di creare corsie separate per i viaggiatori esenti dall'obbligo del visto.

In terzo luogo, vi è la possibilità di deroghe relative all'ingresso e all'uscita per i membri di servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco che intervengono in situazioni di emergenza, nonché per i lavoratori off-shore. Inoltre, la nuova definizione di «collegamento merci interno», è finalizzata a far sì a che gli operatori merci interni beneficino dell'assenza di controlli alle frontiere interne allo stesso modo degli operatori interni di traghetti.

In quarto luogo si prevede un chiarimento in merito alle condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi e per il calcolo dei «tre mesi nell'arco di sei mesi». Il nuovo testo prevede dunque che, per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri, un documento di viaggio valido o un documento che consenta di attraversare la frontiera dovrà soddisfare i seguenti criteri: i) la validità di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri (sarà possibile derogare a tale obbligo solo in casi di emergenza giustificati); ii) il rilascio nel corso dei dieci anni precedenti.

In quinto luogo si prevede una migliore formazione delle guardie di frontiera affinché siano in grado di individuare le situazioni di particolare vulnerabilità che coinvolgono minori non accompagnati e vittime della tratta di esseri umani.

Si sottolinea infine come la proposta risulti conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In particolare, la materia delle verifiche sulle persone all'attraversamento delle frontiere esterne e delle frontiere interne è prerogativa dell'Unione che non può essere sufficientemente affrontata dagli Stati singoli. Inoltre, l'intervento normativo include le modifiche strettamente indispensabili alla normativa vigente.

Propone pertanto la formulazione di osservazioni favorevoli.

Il sottosegretario MANTICA, condividendo le considerazioni del relatore, valuta positivamente il contenuto della proposta di normativa comunitaria in esame.

La Commissione, dopo che è stata verificata da parte del presidente DINI la presenza del numero legale, approva la proposta del relatore di esprimere osservazioni favorevoli.

IN SEDE REFERENTE

(2516) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione Bilancio ha appena formulato un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TONINI (PD) sollecita una tempestiva convocazione delle Commissione Affari esteri dei due rami del Parlamento affinché il Ministro degli affari esteri possa fornire un aggiornamento sugli sviluppi della situazione in Libia.

Il sottosegretario MANTICA assicura che si farà tramite di tale richiesta.

La seduta termina alle ore 16,10.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 30 marzo 2011

194^a Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1812) COSTA e PISCITELLI. – *Istituzione del titolo di Cavaliere di Cefalonia e conferimento dello stesso a tutti i cittadini italiani superstiti che abbiano partecipato al secondo conflitto mondiale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessun commissario chiede di intervenire, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale, rinviando a prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2158) SCANU ed altri. – *Sanatoria per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo scorso.

Il presidente CANTONI ricorda che, a seguito di quanto maturato in seno all'apposito Comitato ristretto, nella seduta pomeridiana del 23 marzo la Commissione aveva deliberato di disgiungere l'esame del provvedimento in titolo da quello dei disegni di legge nn. 162 e 168, in quanto non attinente con la materia trattata da questi ultimi. A seguito di ciò, è

stato anche nominato un nuovo relatore, nella persona del senatore Del Vecchio.

Il relatore DEL VECCHIO (*PD*) svolge quindi alcune considerazioni integrative rispetto all'illustrazione già svolta dal relatore Torri nella seduta del 18 novembre 2010, rilevando che il provvedimento in esame mira a sanare un'ingiustificata disparità di trattamento prodottasi a carico del personale cessato dal servizio a domanda tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997.

A seguito, infatti, di uno specifico decreto-legge (n. 505 del 1996, che mirava a disincentivare l'esodo del personale militare), questi soggetti furono collocati non più in ausiliaria (che prevedeva l'eventuale richiamo in servizio per le esigenze manifestate all'uopo dalla Difesa), bensì direttamente in riserva (con un eventuale richiamo previsto solo in caso di guerra), e successivamente esclusi dal beneficio prodottosi a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 165 e 498 del 1997, in base ai quali veniva riconosciuta (previo recupero degli oneri contributivi dovuti sino al compimento del limite di età anagrafico), l'attribuzione di sei scatti stipendiali aggiuntivi anche per le cessazioni volontarie dal servizio.

Nel rilevare che il disegno di legge interesserebbe comunque un limitato numero di individui (come attestato dall'onerosità non eccessiva), conclude auspicandone una sollecita approvazione.

Il sottosegretario CROSETTO, pur condividendo da un punto di vista tecnico le finalità sottese al disegno di legge, osserva che la copertura finanziaria prevista potrebbe apparire, ad una prima analisi, non completamente sufficiente.

Il senatore PEGORER (*PD*) sottolinea l'indiscussa meritorietà del provvedimento, auspicando che esso possa trovare l'avviso favorevole da parte di tutte le forze politiche. Osserva inoltre che sarebbe opportuno che l'Esecutivo fornisca ulteriori elementi di dettaglio in ordine alla copertura finanziaria, al fine di valutare le necessarie modifiche da apportare.

Il senatore TORRI (*LNP*) esprime, a nome del Gruppo di appartenenza, un avviso favorevole, in linea di principio, sul disegno di legge, auspicando, del pari, che il Governo possa fornire ulteriori elementi conoscitivi in ordine all'adeguatezza della copertura finanziaria.

Esprime, da ultimo, avviso favorevole anche il senatore CAFORIO (*IdV*), sottolineando l'opportunità di pervenire ad una sollecita approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2609) *Deputato DI STANISLAO. – Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 marzo scorso.

Il presidente CANTONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PERDUCA (*PD*) si pone in maniera fortemente critica sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno, osservando innanzitutto che le stesse finalità elencate all'articolo 1 appaiono non sufficientemente definite, se non addirittura contraddittorie. Inoltre, la Difesa non appare l'istituzione più appropriata per un loro efficace perseguimento.

Al fine di rendere l'articolato effettivamente funzionale alla valorizzazione del profondo e positivo impegno profuso dalle Forze armate nelle operazioni internazionali di pace, sarebbe pertanto a suo avviso una profonda revisione del testo, ed al riguardo preannuncia la presentazione di apposite proposte emendative.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) esprime, invece, un avviso favorevole in ordine ai contenuti ed alle finalità del disegno di legge, sottolineando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e ponendo l'accento sull'unanime condivisione registratasi presso l'altro ramo del Parlamento in occasione dell'esame in prima lettura.

Ad avviso della senatrice AMATI (*PD*) le modalità attraverso cui vengono concretizzati gli scopi sottesi all'articolato non appaiono condivisibili. La Difesa non sembra essere l'istituzione più adatta per la loro estrinsecazione ed esistono, inoltre, numerosi altri atti, anche di natura non legislativa, in grado di perseguire efficacemente gli stessi fini.

Il senatore PEGORER (*PD*), nel ricordare quanto osservato dal relatore Torri nell'introduzione dell'articolato in ordine a possibili problematiche di natura finanziaria, domanda al rappresentante del Governo delle delucidazioni sul punto.

Il senatore GAMBA (*PdL*) esprime, del pari, forti perplessità sia in ordine agli scopi che il provvedimento si prefiggerebbe, sia in ordine alle soluzioni proposte per una loro efficace realizzazione, osservando altresì che l'istituzione del premio di cui all'articolo 3 potrebbe essere effettuata senza dover ricorrere ad un atto di natura legislativa.

Il relatore TORRI (*LNP*), nel prendere atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, connotati da forti perplessità e criticità, ribadisce quanto già rilevato nel corso della sua relazione introduttiva. L'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4, infatti, potrebbe avere una rilevante in-

cidenza sulle già esigue risorse di cui la Difesa dispone, ed il premio istituito dall'articolo 3 rischierebbe di sovrapporsi a dei riconoscimenti già esistenti.

Interviene brevemente anche il senatore AMATO (*PdL*), associandosi ai rilievi formulati dal senatore Gamba e rilevando che sembrerebbe coagularsi, in seno alla Commissione, un avviso sostanzialmente contrario sul disegno di legge.

Il sottosegretario CROSETTO si riserva di effettuare i necessari approfondimenti di natura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CANTONI, apprezzate le circostanze, propone di convocare la seduta già prevista per domani, giovedì 31 marzo, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 marzo 2011

505^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2568-A) Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller; Bernardini ed altri; Ferranti ed altri
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) avverte che sono state trasmesse dall'Assemblea delle riformulazione di emendamenti sui quali la Commissione bilancio aveva reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state corredate di una copertura di ingente valore.

Il sottosegretario CASERO esprime l'avviso contrario nel merito delle tipologie di copertura.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che le coperture di ingente valore garantiscono la neutralità finanziaria delle proposte in esame. Tuttavia, sottolinea che trattandosi di coperture identiche, l'approvazione di uno di questi emendamenti non garantirebbe la copertura degli altri. A tal riguardo, osserva altresì che la prassi di utilizzare maxicoperture per superare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio di fatto svuota il senso delle regole stesse. Ove tale prassi dovesse ripetersi in modo molto frequente, ritiene che la Commissione dovrebbe valutare i profili suindicati.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime parere non ostativo sulle proposte 1.216 (testo 2), 1.218 (testo 2), 4.0.202 (testo 2) e 4.0.203 (testo 2).

(804 e 841-A) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CASERO fa presente che è in corso un confronto tra il Ministero della giustizia e il Ministero degli interni al fine di stabilire la competenza sull'istituzione delle squadre investigative e per individuare una copertura finanziaria dell'onere connesso al disegno di legge. Precisa altresì che l'onere riguarda soltanto alcune voci di spesa delle squadre investigative di corpi di polizia appartenenti ad altri paesi e che operano in Italia. Al momento, non ci sono nuovi elementi per superare le criticità del testo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1460, 1478, 1498, 1545, 1546, 1557 e 1990-A) Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore MAZZARACCHIO (*PdL*), in sostituzione della relatrice Bonfrisco, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea segnalando, le proposte 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.1 (testo 2), 1.7, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.8, 1.218, 1.5, e 1.219, in quanto aumentano il numero dei Comites ed appaiono quindi incompatibili con la clausola di invarianza degli oneri indicata nell'articolo 23. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, privi di una adeguata copertura finanziaria, le proposte 2.201, 2.202, 2.3, 2.1 (testo 2), 2.2, 2.5, 3.201, 3.202, 3.203, 4.201, 4.202, 5.202, 5.203, 6.200, 6.201, 6.203, 7.201, 7.202, 7.203, 7.204, 7.1 (testo 2), 7.2, 7.205, 10.201, 10.1, 10.202, 10.203, 10.204, 10.2, 11.201, 12.210, 14.202, 16.201, 16.203 e 16.204. Determinano minori risparmi rispetto al testo in esame, le proposte 11.202, 14.203 e 16.202. Segnala le proposte 12.6 e 12.205, che, prevedendo le consultazioni presso le sedi consolari anziché per corrispondenza, dovrebbero determinare risparmi non quantificati. In caso di loro approvazione andrebbe rideterminato l'ammontare degli oneri indicati nell'articolo 23, comma 2. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria, le proposte 22.2, 22.0.1, 24.100 e 24.7. Occorre valutare le proposte 29.1 e 29.204, in relazione al riferimento al personale comandato. In merito alle proposte 31.201, 31.202, 31.203 e

31.204, recanti determinazione puntuale dei rimborsi in luogo del rinvio generico del testo ad un decreto del Ministro degli affari esteri, occorre acquisire dal Governo una conferma della compatibilità con il vincolo di invarianza degli oneri. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria, le proposte 31.1, 31.2, 31.3 e 31.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere parere contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore in quanto suscettibili di determinare nuovi oneri o minori risparmi. In merito alle proposte 12.6 e 12.205, ritiene che il parere dovrebbe essere favorevole in quanto recano ulteriori risparmi e che dovrebbe essere segnalata l'osservazione del relatore in merito alla rideterminazione degli oneri indicata nell'articolo 23, comma 2. Sulle proposte 29.1 e 29.204 fa presente che il riferimento al personale comandato dovrebbe determinare maggiori oneri. Infine sulle proposte da 31.201 a 31.204, in assenza di una quantificazione debitamente verificata, ritiene opportuno esprimere avviso contrario.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso conforme al presidente Azzollini.

Il RELATORE illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.1 (testo 2), 1.7, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.8, 1.218, 1.5, 1.219, 2.201, 2.202, 2.3, 2.1 (testo 2), 2.2, 2.5, 3.201, 3.202, 3.203, 4.201, 4.202, 5.202, 5.203, 6.200, 6.201, 6.203, 7.201, 7.202, 7.203, 7.204, 7.1 (testo 2), 7.2, 7.205, 10.201, 10.1, 10.202, 10.203, 10.204, 10.2, 11.201, 12.210, 14.202, 16.1, 16.201, 16.203, 16.204, 11.202, 14.203, 16.202, 22.2, 22.0.1, 24.100, 24.7, 29.1, 29.204, 31.201, 31.202, 31.203, 31.204, 31.1, 31.2, 31.3 e 31.4.

Esprime inoltre parere non ostativo sulle proposte 12.6 e 12.205 osservando che sono suscettibili di determinare risparmi rispetto al testo in esame. Pertanto la Commissione segnala che, in caso di loro approvazione, andrebbe rideterminato, sulla base di una quantificazione da acquisire dal Governo, l'ammontare degli oneri indicati nell'articolo 23, comma 2.

Esprime, altresì, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORANDO (PD) fa presente che, da notizie di stampa, si apprende la volontà del ministro Tremonti di introdurre nell'ordinamento

interno i vincoli europei decisi nell'ultimo Consiglio europeo. Lamenta che tale scelta era stata più volte invocata dall'opposizione non più tardi di quindici giorni fa, durante l'esame in seconda lettura delle modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Peraltro, fa presente che il presidente Van Rompuy ha elogiato la Germania, la Francia, la Spagna e il Belgio per avere adeguato prontamente le regole di bilancio interne alla nuova *governance* economica europea. L'Italia non è stata neppure menzionata. Per recuperare credibilità rispetto all'obiettivo del risanamento dei conti pubblici, ritiene necessario che il Governo si impegni ad introdurre nella legge di contabilità e finanza pubblica – all'esame della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento – i nuovi vincoli europei sul *deficit* e sul debito. La credibilità acquisita attraverso un puntuale adeguamento della disciplina interna consentirebbe di ridurre gli *spread* sul debito pubblico, consentendo quindi di ridurre i costi di approvvigionamento delle risorse necessarie per coprire l'incremento del meccanismo di stabilità. Il Consiglio europeo infatti ha incrementato di 80 miliardi le risorse necessarie per fronteggiare emergenze economico-finanziarie future nell'Unione europea e l'Italia è chiamata a contribuire proporzionalmente alla quota di partecipazione del capitale della Banca centrale europea. Conclude, rilevando come, alla prova dei fatti, l'opposizione aveva proposto il metodo giusto e come la maggioranza, troppo leale verso il Governo anche quando quest'ultimo sbaglia, non ha consentito di operare le scelte giuste. Ciò ha determinato uno svilimento della qualità dei lavori del Senato.

Il senatore VACCARI (*LNP*) sollecita invece l'espressione del parere sull'atto Senato n. 1142 all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

506^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(804 e 841-A) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario CASERO fa presente che, secondo una nota del Ministero della giustizia, gli oneri connessi alle attività di coordinamento delle squadre investigative comuni possono essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri ascrivibili alle spese di trasferta dei componenti italiani che svolgono attività investigativa all'estero possono essere sostenuti con le risorse vigenti, trattandosi di personale che espleta funzioni di polizia giudiziaria per il quale non si prevede la corresponsione di indennità aggiuntive. Per ciò che concerne l'articolo 5, recante responsabilità civile per i danni, precisa che il principio di reciprocità e il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza determina effetti finanziari neutri per il bilancio dello Stato.

Il senatore LEGNINI (PD) ritiene poco plausibile sostenere che a fronte di nuove attività si possa provvedere a risorse invariate. Questa prassi ha contribuito, infatti, nel tempo ad accumulare il terzo debito pubblico più elevato in rapporto al PIL. Segnala, poi, che l'articolo 2 prevede l'esigenza di compiere operazioni complesse in territori stranieri ed è noto che tali operazioni abbiano un costo rilevante.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che durante il dibattito in Commissione e in Assemblea è emerso che gli agenti che operano nel nostro Paese non hanno la qualifica di polizia giudiziaria, elemento che avrebbe determinato profili di onerosità. Per quanto concerne il possibile danno commesso nel nostro Paese, agisce la clausola di reciprocità alla rinuncia del danno di cui all'articolo 5. Alla luce dei chiarimenti offerti dal Sottosegretario nella seduta odierna, ritiene che si possa rivedere il parere già espresso sul testo. Al fine di consentire al Relatore di predisporre una proposta di parere basata sulle ultime informazioni disponibili, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 30 marzo 2011

246^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1985) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il presidente BALDASSARRI concede la parola al sottosegretario Giorgetti affinché illustri alla Commissione le valutazioni del Governo sul contenuto del disegno di legge.

Il sottosegretario GIORGETTI ribadisce in via preliminare l'interesse del Governo ai temi contenuti nel disegno di legge e attinenti all'individuazione di un meccanismo di finanziamento a regime del CONI attraverso l'assegnazione di una quota delle entrate derivanti da alcune tipologie di giochi. Osserva che il disegno di legge prevede la fissazione di un limite annuo complessivo di 470 milioni di euro per i fini istituzionali di tale organismo con la contestuale assegnazione alle Regioni delle risorse eccedenti per il finanziamento di programmi di impiantistica sportiva. Nell'ambito della disciplina delineata nel disegno di legge al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuito il compito di individuare le modalità di devoluzione delle risorse spettanti al CONI.

Ritiene quindi doveroso illustrare alla Commissione la disciplina attualmente in vigore per quanto riguarda le modalità di finanziamento del CONI. In particolare l'articolo 1, comma 281, della legge n. 311

del 2004 (legge finanziaria per il 2005) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 è determinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro destinata al CONI, per il finanziamento dello sport, e all'UNIRE per il finanziamento del monte premi delle corse. Ai sensi del comma 282 dell'articolo citato, per gli anni 2009 e 2010, la quota spettante al CONI è stabilita in 470 milioni di euro e quella spettante all'UNIRE ammonta a 150 milioni di euro. Successivamente precisa che l'articolo 2, comma 16-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 assegna *una tantum* al CONI l'ulteriore importo di 40 milioni di euro, per la promozione di attività sportive, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Infine sottolinea la rilevanza delle disposizioni contenute nell'articolo 30-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008, secondo le quali a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU), rilevate annualmente dai Monopoli, è assegnata una quota complessivamente pari all'1,4 per cento, ripartita in parti eguali, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE. Puntualizza che si tratta di un meccanismo automatico di finanziamento e di carattere incrementale, considerate le previsioni di un'ulteriore crescita delle entrate derivanti dal settore dei giochi. Dopo aver dato conto delle modalità procedurali suggerite dalla Ragioneria Generale dello Stato per trasferire al CONI ai sensi del citato decreto-legge n. 185 le risorse ad esso spettanti e pertinenti ai precedenti esercizi finanziari, ma non ancora devolute, invita la Commissione a compiere un'ulteriore riflessione sui due possibili modelli di finanziamento del CONI. Da un lato, come previsto dal disegno di legge n. 1985, vi è la possibilità di prevedere un fabbisogno finanziario fisso su base annua e dall'altro, come previsto dal quadro normativo attualmente in vigore, è possibile utilizzare un sistema di finanziamento stabile e caratterizzato da certezza delle risorse, la cui quantificazione viene rimessa al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso un provvedimento di carattere annuale. Infatti occorre considerare che il fabbisogno complessivo stimato dal disegno di legge n. 1985 in 470 milioni di euro all'anno potrebbe risultare non pienamente compatibile con l'attuale quadro di finanza pubblica e con la linea di rigore intrapresa dal Governo nella gestione dei conti pubblici. A ciò si devono aggiungere la necessaria attenzione ai nuovi parametri definiti in sede europea per le politiche di bilancio e le tensioni emergenti dalla crisi del debito sovrano di alcuni Stati europei. Pertanto la Commissione potrebbe accogliere l'orientamento enunciato in precedenza modificando di conseguenza il disegno di legge.

In caso contrario, ove emerga l'orientamento a mantenere l'impostazione del disegno di legge n. 1985, il Governo è comunque disponibile a collaborare con la Commissione sull'ipotesi della previsione di un fabbisogno finanziario fisso, a condizione tuttavia che sia individuato un importo sensibilmente inferiore e maggiormente compatibile con il quadro di finanza pubblica.

Il relatore CUTRUFO (*PdL*) ringrazia il rappresentante del Governo per l'intervento svolto e si riserva un approfondimento delle tematiche evidenziate.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) lamenta la crescita esponenziale del settore dei giochi, per volume di somme giocate, osservando che tale circostanza conferma il persistere degli effetti della crisi. Invita inoltre la Commissione a compiere una riflessione sulle modalità di funzionamento del CONI e dell'UNIRE, la cui gestione finanziaria risulta tuttora insoddisfacente e connotata da scarsa trasparenza.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) reputa condivisibile il modello di finanziamento del CONI prospettato dal rappresentante del Governo, il cui intervento consente peraltro alla Commissione di avere contezza del volume delle risorse attualmente riservate a tale organismo in relazione al suo fabbisogno finanziario.

Giudica apprezzabile l'orientamento del Governo di realizzare un meccanismo automatico di finanziamento delle attività sportive del CONI, anche se esprime rammarico perché analoghe indicazioni non sono finora arrivate per individuare le risorse da destinare stabilmente all'istituto del 5 per mille e all'indennità sostitutiva dell'accompagnatore militare, trattandosi di settori meritevoli di particolare sostegno.

Sottolinea quindi che l'esame del disegno di legge può essere anche l'occasione per una discussione approfondita di altri temi, come il sostegno alle attività sportive non agonistiche e per finalità ricreative e sociali nonché l'eventuale riforma del CONI e dell'UNIRE, considerato che sono state avanzate alcune proposte in tale direzione, come ad esempio quella della privatizzazione di tali enti.

In conclusione, esprime l'auspicio che la Commissione possa individuare una soluzione adeguata al problema, avvalendosi delle indicazioni fornite dal Governo.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver apprezzato l'intervento svolto dal Sottosegretario per gli elementi di riflessione offerti alla Commissione, chiede la sua disponibilità a riferire, in un'audizione da programmare nelle prime settimane del prossimo mese di maggio, sull'evoluzione del settore dei giochi.

La senatrice LEDDI (*PD*) ritiene utile che la Commissione possa acquisire i documenti consegnati in audizione al VI Comitato (Riciclaggio e misure patrimoniali e finanziarie di contrasto) istituito in seno alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, per quanto riguarda i profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito, per ren-

dere compiuta la discussione che la Commissione sarà chiamata a compiere sul settore dei giochi.

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara la propria disponibilità a intervenire in Commissione nel periodo indicato dal presidente Baldassarri per svolgere un'informativa sul settore dei giochi e anche sui profili richiamati dalla senatrice Leddi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (n. COM (2011) 121 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SCIASCIA (*PdL*), il quale osserva in premessa che la proposta di direttiva intende definire il regime della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, al fine di limitare gli ostacoli fiscali che attualmente rappresentano un vincolo alla crescita del mercato unico. La proposta intende definire una base paritetica armonizzata, lasciando comunque nella libera facoltà degli Stati membri la determinazione delle aliquote. In particolare, le misure proposte sono finalizzate ad ottenere notevoli risparmi sia in termini di adempimenti che in termini monetari, per le aziende che intendono stabilire la propria sede legale in Stati diversi rispetto a quelli di origine. Passando ad illustrare gli elementi positivi dell'articolato, oltre ai citati risparmi, il relatore sottolinea la circostanza che la disciplina sostituirebbe, in quanto prevalente, le convenzioni bilaterali tra gli Stati membri per evitare la doppia tassazione. Tale obiettivo assume particolare rilievo in vista appunto del superamento del sistema degli accordi bilaterali. Un ulteriore elemento positivo è costituito dalla possibilità che i gruppi societari possano optare per il regime del consolidato fiscale europeo, assoggettando quindi l'intero gruppo alla disciplina fiscale del Paese in cui ha sede legale la società consolidante: in caso di opzione di tale regime, quindi, verrebbe consentita la possibilità di compensare utili e perdite tra le società appartenenti al gruppo consolidato, con un beneficio fiscale rilevante.

Dopo aver dato conto dell'ampia consultazione compiuta dalle autorità comunitarie, sia di livello tecnico che di livello associativo, il relatore sottolinea il fatto che il regime della base consolidata comune ha carattere opzionale e che, in prospettiva, tale facoltà assegnata alle società potrebbe

determinare un arbitraggio tra distinti regimi tributari. Nel dare conto della complessità e della analiticità dell'articolato, il relatore sottolinea poi incidentalmente che tra le spese non deducibili di costi aziendali sono indicate letteralmente «le bustarelle». Di ben diverso rilievo, anche per il dibattito in corso in Italia sulla questione dell'abuso di diritto, è la disposizione recata dall'articolo 80, il cui primo comma definisce in maniera chiara e, a suo parere, efficace il criterio che costituisce il limite per l'amministrazione finanziaria nel valutare il carattere elusivo di determinate scelte aziendali. A suo giudizio tale principio potrebbe costituire un criterio guida di grande rilievo, per l'incidenza che potrebbe avere anche sulla disciplina italiana. In conclusione, dopo aver rimarcato la complessità ma anche il rilievo della proposta comunitaria, non ne disconosce il carattere problematico ed invita la Commissione a un approfondimento adeguato alle questioni poste, non senza rilevare che da parte di alcuni Stati membri sono già state formulate osservazioni critiche e di rilevante perplessità.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore BARBOLINI (*PD*), il relatore fa presente che la norma antielusiva generale prevista dal Testo unico delle imposte dirette appare molto più complessa e di difficile interpretazione.

Dopo un intervento del senatore LANNUTTI (*IdV*), a giudizio del quale l'articolo 80 può essere interpretato secondo il criterio formulato dal senatore Sciascia, interviene il senatore CONTI (*PdL*), secondo il quale la rilevanza delle questioni poste dal documento in titolo potrebbe costituire l'occasione per un approfondimento in Commissione, scevro da posizioni di parte, con l'obiettivo di dare certezza alle imprese circa il regime tributario applicabile.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) nel sottolineare il rilievo della disposizioni antielusiva recata dall'articolo 80 della proposta di direttiva, fa presente che sulla specifica materia dell'abuso di diritto ha presentato un disegno di legge, di analogo tenore a quello presentato dal senatore Barbolini e che le proposte in esso contenute potrebbero essere utilizzate nell'esame del documento in titolo.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) fa presente che presso la competente Commissione della Camera dei deputati è già stato avviato l'esame dei disegni di legge in materia di abuso di diritto.

Il presidente BALDASSARRI rinvia ad altra seduta l'avvio della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI rileva la mancanza del prescritto numero legale per sottoporre a votazione la proposta di risoluzione a conclusione dell'esame dell'atto comunitario COM (2010) 484 definitivo e ne rinvia quindi l'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 30 marzo 2011

290^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GALAN

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) rinnova la richiesta di audire il ministro Galan al fine di conoscere le linee programmatiche del nuovo titolare del Dicastero dei beni culturali. Fa presente peraltro che analoga sollecitazione è stata avanzata in Conferenza dei Capigruppo nella prospettiva di una eventuale audizione in Assemblea. Reputa pertanto essenziale che il Ministro riferisca quantomeno la settimana prossima.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) si associa alla richiesta, tanto più che il ministro Galan ha già reso alla stampa dichiarazioni a suo avviso preoccupanti, prima ancora di esporre alle Camere il proprio programma di Governo.

Il PRESIDENTE, assicurando che si farà portavoce presso il Ministro dell'esigenza avanzata, comunica di aver già provveduto ad indirizzargli una lettera con la quale si chiede di conoscere il nuovo orientamento rispetto a numerosi provvedimenti legislativi in corso di esame in Commissione.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GELMINI IN ORDINE ALLE PROSPETTIVE DELLA SCUOLA IN SEGUITO AD ALCUNE PRONUNCE DELLA MAGISTRATURA SUI DOCENTI PRECARI

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede che il ministro Gelmini riferisca in Commissione in ordine alle recenti sentenze della magistratura riguardanti l'inquadramento dei docenti precari con cui l'amministrazione ha stipulato tre contratti consecutivi. Parrebbe infatti che i costi del risarcimento

ammontino a circa tre miliardi di euro, con un'ulteriore penalizzazione della scuola a seguito del taglio di otto miliardi di euro imposto di fatto dal ministro Tremonti. Giudica pertanto che il ministro Gelmini debba assumersi la responsabilità del fallimento delle scelte governative ed informare il Parlamento sulle sorti della scuola italiana. Coglie infine l'occasione per lamentare che in numerose province gli insegnanti risultano insufficienti a soddisfare le richieste effettive dei genitori, nonostante il Centro-destra rivendichi costantemente la libertà educativa.

Il PRESIDENTE garantisce che riferirà al ministro Gelmini dell'esigenza sollevata.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GELMINI CIRCA L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA UNIVERSITARIA E DEL RIORDINO DEGLI ENTI DI RICERCA

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa presente che l'audizione del ministro Gelmini sarebbe necessaria anche per conoscere lo stato di avanzamento del riordino degli enti di ricerca nonché della riforma universitaria. A tale ultimo riguardo fa presente infatti che la legge n. 240 del 2010 richiede numerose norme di attuazione, in gran parte rimesse all'Esecutivo.

Il PRESIDENTE concorda con la necessità di una informativa sulla fase attuativa degli importanti provvedimenti di riassetto richiamati. Rappresenterà dunque al Ministro la richiesta.

AFFARE ASSEGNATO

Composizione del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (n. 572)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente relatore POSSA (*PdL*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale si impegna il Governo a dare sollecito avvio all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a verificare che in prima applicazione non si registrino difficoltà di funzionamento attribuibili a mancanze di rappresentanza del Consiglio direttivo e a orientare la scelta di nuovi componenti del medesimo in modo da compensare eventuali carenze. Si invita inoltre l'Esecutivo ad adoperarsi affinché nella composizione del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del regolamento istitutivo dell'Agenzia, nonché nella stipula dei contratti con gli esperti di cui all'articolo 12 sia assicurata piena rappresentanza.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rileva con rammarico che lo schema di risoluzione non risponde a quanto originariamente richiesto dal suo Gruppo e condiviso dalla maggioranza, tenuto conto che l'obiettivo della procedura informativa era invitare il Governo ad ampliare di due ulteriori membri il Consiglio direttivo. Ricorda del resto che questa è stata la condizione sulla quale è stato votato pressoché concordemente sui candidati proposti dal Governo, in occasione dell'esame degli atti nn. da 100 a 106.

Chiede perciò al Presidente relatore di compiere una riflessione ulteriore per giungere ad un'approvazione unanime della bozza di risoluzione, precisando che il testo presentato non potrebbe essere votato dal suo Gruppo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) concorda sulla necessità di un approfondimento nella prospettiva di un'intesa sul testo da porre in votazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 572

La Commissione,

premessi che l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010:

– ai sensi del regolamento istitutivo, sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione delle università e degli enti di ricerca; cura la valutazione esterna delle attività dei soggetti pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività demandate ai gruppi di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia di programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione;

– in base alla legge n. 240 del 2010 di riforma dell’università, è destinataria di numerosi altri compiti, intervenendo fra l’altro nei processi di *federazione e fusione di atenei*; di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento; di accreditamento delle sedi, nonché dei corsi di studio e di dottorato; di distribuzione premiale dei fondi (anche con riferimento alle *università non statali legalmente riconosciute*); di formazione delle commissioni per l’*abilitazione scientifica nazionale*; di *selezione dei ricercatori a tempo determinato*;

considerato che il Consiglio direttivo dell’ANVUR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del regolamento istitutivo è costituito da 7 componenti di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari;

valutati i compiti del Consiglio direttivo, quali: determinare le attività e gli indirizzi della gestione dell’Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione; predisporre il programma delle attività; approvare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione; nominare il direttore (su proposta del presidente) e provvedere al conferimento degli incarichi dei tre dirigenti di seconda fascia, nonché alla deliberazione sui contratti di lavoro subordinato necessari per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali di lavoro;

tenuto conto che in sede di esame delle proposte di nomina dei componenti del primo Consiglio direttivo (atti di Governo nn. da 100 a 106), la Commissione – che ha comunque ritenuto altamente meritevoli i 7 candidati proposti dal Governo – ha rilevato la mancanza di un candi-

dato proveniente da una università del Sud Italia e l'assenza di un candidato dell'area giuridica e, più in generale, delle aree umanistiche;

considerato il carattere nazionale dell'Agenzia, i cui membri sono chiamati a svolgere compiti di carattere gestionale e organizzativo indipendentemente dalla rispettiva provenienza territoriale e disciplinare, secondo parametri oggettivi;

tenuto conto che:

l'articolo 11 del regolamento istitutivo dell'ANVUR prevede la presenza di un Comitato consultivo, la cui composizione potrà assicurare una rappresentanza diversamente articolata;

l'articolo 12 del medesimo regolamento prevede la stipula di 50 contratti con esperti, che saranno le figure effettivamente incaricate di svolgere l'attività di valutazione nell'ambito di comitati distinti per aree disciplinari;

rilevato che un eventuale aumento del numero dei componenti del Consiglio direttivo richiederebbe necessariamente la modifica del regolamento istitutivo, con un *iter* certamente complesso, rischiando così di allungare i tempi di entrata a regime dell'Agenzia, mentre è unanimemente condivisa l'esigenza di un suo sollecito avvio;

giudicato essenziale concentrare l'attenzione sulla dotazione finanziaria dell'Agenzia, anche alla luce delle nuove funzioni che sarà chiamata a svolgere nell'attuazione della riforma universitaria;

impegna il Governo a:

1. dare avvio con sollecitudine all'attività dell'Agenzia, anche attraverso l'attribuzione di adeguate risorse finanziarie;

2. verificare attentamente, in prima applicazione, che non si registrino difficoltà di funzionamento attribuibili alle mancanze di rappresentanza sopra indicate nel Consiglio direttivo;

3. orientare la scelta delle future designazioni di nuovi componenti del Consiglio direttivo, sostitutive dei componenti attuali, in modo da compensare le eventuali carenze di rappresentanza;

4. adoperarsi affinché nella composizione del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del regolamento istitutivo, nonché nella stipula dei 50 contratti con gli esperti di cui all'articolo 12, sia assicurata una piena rappresentanza.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 30 marzo 2011

270^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1710) VITA ed altri. – *Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del software aperto*

(1988) LENNA. – *Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, in materia di obblighi per favorire l'accesso dei soggetti disabili ai siti internet, nonché in materia di vigilanza sull'attuazione della legge*

(2576) BUTTI ed altri. – *Disposizioni per garantire i principi di neutralità della rete e per promuovere condizioni di concorrenza e di sviluppo sostenibile nel contesto di internet*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BALDINI (*PdL*) illustra i disegni di legge in titolo, sottolineando come questi abbiano finalità di garantire la neutralità delle reti di comunicazione. A tale riguardo, la relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1710 indica, quale presupposto imprescindibile per il perseguimento del suddetto obiettivo, una gestione del traffico *internet* assolutamente rispettosa dei diritti individuali degli utenti, senza che questi ultimi siano discriminati sulla base del contenuto del traffico, degli interlocutori coinvolti nella comunicazione ovvero delle applicazioni e dei servizi utilizzati. Altresì, la relazione illustrativa al disegno di legge n. 2576 si sofferma sulla necessità di garantire la *net neutrality*, definendola come il principio secondo cui una rete a banda larga debba essere «priva di restrizioni arbitrarie sui dispositivi connessi e sul modo in cui essi operano all'interno della rete *internet*»: viene, peraltro, rilevata la necessità di prevenire o regolamentare i fenomeni di *network management*, ossia l'in-

sieme di quelle pratiche che comportano l'utilizzo del traffico *internet* per varie finalità, privilegiando determinate comunicazioni elettroniche a discapito di altre.

Entrambe le proposte legislative individuano nella salvaguardia del principio di neutralità della rete il presupposto indispensabile per la diffusione e lo sviluppo delle più avanzate tecnologie della conoscenza e dell'informazione, finalità che il disegno di legge n. 1710 punta a perseguire anche attraverso la promozione del *software* aperto.

Soffermandosi sulle disposizioni principali, l'articolo 1 del disegno di legge n. 1710 individua specificatamente le finalità della legge, consistenti nella promozione dello sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, così da garantire: la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione elettronica; la diffusione e la fruibilità delle nuove tecnologie della comunicazione elettronica; lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la diffusione e l'utilizzo di *standard* e formati aperti.

Anche il disegno di legge n. 2576 – formato da sette articoli – reca, all'articolo 1, l'indicazione delle finalità della proposta, che sono a grandi linee corrispondenti a quelle del disegno di legge n. 1710: l'obiettivo perseguito consiste nel dare attuazione al principio di neutralità della rete, attraverso la diffusione di *internet* ed il superamento del divario digitale, l'implementazione della banda larga, la diffusione delle tecnologie della conoscenza, il diritto di scelta dell'utente finale, l'effettiva accessibilità e la non discriminazione dei soggetti operanti nel contesto di *internet*.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 1710 reca un elenco di definizione tecnico-giuridiche, alcune delle quali presenti nell'articolo 2 del disegno di legge n. 2576: è il caso dei «fornitori di connettività» (che il disegno di legge n. 1710 definisce «fornitori di accesso alla rete»), dei «fornitori di *internet*», della «banda larga», della nozione di «utente» e del «principio di neutralità della rete».

L'articolo 4 del disegno di legge n. 1710 attiene alla diffusione sul territorio della connettività a banda larga: esso attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni, il compito di adottare, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della legge, un programma per lo sviluppo e la diffusione sul territorio dell'accesso a *internet* mediante la banda larga: tale programma, per la cui realizzazione è istituito un fondo di 350 milioni di euro all'anno per un triennio, dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre 2012.

Analogamente, l'articolo 3 del disegno di legge n. 2576 dispone che – entro dieci mesi dall'entrata in vigore della legge – il Ministro dello sviluppo economico adotti un proprio decreto per la realizzazione di un piano triennale di diffusione della banda larga, a tal fine rimuovendo le carenze infrastrutturali del Paese.

L'articolo 5 del disegno di legge n. 1710 e l'articolo 4 del disegno di legge n. 2576 si occupano del tema della trasparenza nelle condizioni di

accesso e della neutralità della rete. Entrambe le disposizioni prevedono che i fornitori di connettività e i fornitori di *internet* debbano garantire all'utenza informazioni complete, precise e facilmente comprensibili per quanto riguarda le condizioni tecniche ed economiche dei servizi offerti, assicurando l'accesso alla rete con qualsiasi dispositivo e a condizioni di neutralità rispetto ai contenuti. L'articolo 5, comma terzo, del disegno di legge n. 1710 vieta espressamente le interruzioni selettive o le variazioni delle prestazioni dei collegamenti in funzione dell'uso di determinati apparati terminali, servizi applicazioni o contenuti; l'articolo 4, comma secondo, del disegno di legge n. 2576 prevede che eventuali interruzioni selettive o variazione delle prestazioni debbano essere comunicate all'utenza e, comunque, applicate sulla base di criteri di ragionevolezza.

Il disegno di legge n. 1710 contiene, poi, un'apposita disposizione (articolo 6) che specifica gli obblighi posti a carico dei fornitori di accesso alla rete *internet* al fine di garantire l'accesso neutrale a tutti gli utenti. Sul punto, entrambe le proposte legislative conferiscono in ogni modo un'apposita funzione di vigilanza e sanzionatoria all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il disegno di legge n. 2576 prevede, poi, che l'Agcom, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, promuova, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, un'indagine conoscitiva sull'andamento del mercato e della concorrenza nel contesto di *internet*.

Il disegno di legge n. 1710 reca, peraltro, specifiche disposizioni volte a realizzare: l'informatizzazione, attraverso soluzioni di *software* aperto, dei servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni (articolo 9); l'accessibilità, l'utilizzabilità e la completezza di informazione dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni (articolo 11); l'utilizzo, da parte delle università, di tecnologie informatiche basate sul *software* aperto (articolo 12); la promozione, da parte dello Stato e delle autonomie territoriali, di attività di comunicazione ed educazione all'uso consapevole delle tecnologie dell'informazione ed ai vantaggi connessi all'utilizzo del *software* aperto (articolo 13); l'incentivazione alla ricerca e allo sviluppo del *software* aperto (articolo 14).

Inoltre, si prevede (articoli 15 e 16), ai fini dell'implementazione delle previsioni contenute nei disegni di legge, l'adozione – con decreto interministeriale previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – del Piano per l'innovazione digitale e la diffusione dei linguaggi multimediali, da sottoporsi ad aggiornamento triennale.

Da ultimo, dà conto del disegno di legge n. 1988, formato da un unico articolo, che interviene per correggere una stortura normativa presente nella legislazione sull'accesso a *internet* delle persone disabili. Infatti, la legge n. 4 del 2004 – all'articolo 4, secondo comma – prevede, attualmente, l'obbligo dell'accessibilità per i siti *internet* delle amministrazioni pubbliche e di altri enti specificatamente indicati solamente in presenza di un contratto per la realizzazione *ex novo* o per la modifica dei siti stessi: ne consegue che un'amministrazione pubblica che sviluppa internamente un sito *internet* oppure una qualsiasi applicazione *web* non è tenuta

a renderla accessibile. Pertanto, il principale intento del disegno di legge consiste nell'applicare alle amministrazioni pubbliche ed altri enti i dovuti requisiti tecnici di accessibilità in tutti i casi di creazione o di modifica di siti *internet*.

In conclusione, reputa opportuno – alla luce della rilevante importanza delle proposte legislative – ricevere il mandato dalla Commissione a redigere un testo unificato.

Il presidente GRILLO ritiene che occorra, in via preliminare, avviare la discussione generale, in modo da raccogliere gli elementi utili ai fini della predisposizione del testo unificato.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) – dopo aver consegnato all'Ufficio di segreteria un elenco recante le possibili audizioni dei soggetti interessati alle tematiche affrontate dai disegni di legge – propone che ai fini della predisposizione del testo unificato, si costituisca un apposito comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 30 marzo 2011

218^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1909) Nuova disciplina del commercio interno del riso, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

La senatrice BERTUZZI (*PD*), intervenendo in discussione generale, rileva preliminarmente che l'approvazione del disegno di legge in titolo consentirà di semplificare l'assetto normativo attualmente in vigore, che prefigura l'emanazione annuale di decreti ministeriali per l'individuazione delle tipologie di riso da commercializzare, sostituendo opportunamente tale modulo con una disciplina legislativa stabile.

Dalle varie audizioni effettuate in Ufficio di Presidenza sono emerse posizioni divergenti, in relazione alle quali occorre trovare una congrua soluzione di sintesi, in grado di contemperare tutti gli interessi in gioco.

In particolare, l'esigenza di valorizzare la tipicità del riso Carnaroli deve essere armonizzata con la necessità di tutelare la produzione della varietà Karnak, la quale presenta una matrice biologica comune con la varietà storica del Carnaroli. La differenza tra le due predette tipologie di riso non è riscontrabile nemmeno attraverso un'analisi del DNA, essendo le divergenze più di carattere storico che organico.

Una congrua ed equilibrata soluzione di compromesso tra i diversi interessi compresenti potrebbe incentrarsi sulla previsione di un aggettivo accanto alla denominazione Carnaroli, idoneo a consentire la riconoscibilità della varietà tradizionale, senza tuttavia pregiudicare le produzioni di Karnak.

Le stesse associazioni di consumatori sostengono che l'utilizzo della denominazione Karnak – anziché di quella Carnaroli – sarebbe suscettibile di creare confusione circa l'identità del prodotto in questione.

Peraltro l'utilizzo della denominazione Karnak determinerebbe un significativo svantaggio competitivo per i produttori italiani rispetto al riso importato da paesi terzi, determinando il paradossale effetto che il riso Karnak importato potrebbe essere venduto con la denominazione Carnaroli (non essendo possibile, come detto, distinguere tali due tipologie nemmeno attraverso un'analisi del DNA), mentre il riso prodotto nel territorio nazionale sarebbe commercializzato con la denominazione Karnak.

A conclusione del proprio intervento la senatrice Bertuzzi sottolinea la necessità di salvaguardare l'intero comparto risicolo, quanto mai importante per l'economia agricola italiana.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ritiene condivisibili le preoccupazioni espresse dalla senatrice Bertuzzi, prospettando l'opportunità che la riconoscibilità del riso Carnaroli tipico possa essere assicurata attraverso l'apposizione dell'aggettivo «storico» oppure «tradizionale».

Richiama a titolo esemplificativo il caso del prosecco, per il quale si è scelto di differenziare il prosecco DOCG dal prosecco DOC, pur essendo identificati entrambi i prodotti con la stessa denominazione di base.

È necessario tutelare tutte le produzioni risicole italiane, compresa quella del Karnak e a tal fine occorre che la soluzione prospettata attraverso il disegno di legge in titolo risulti la più equilibrata e congrua possibile. Diversamente, l'intervento legislativo finirebbe per introdurre elementi peggiorativi rispetto all'assetto normativo attuale, incentrato sull'emissione annuale di decreti ministeriali.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) rileva che le motivazioni espresse dalla senatrice Bertuzzi nel corso del proprio intervento, pur non risultando infondate, si incentrano tuttavia esclusivamente sull'aspetto commerciale, mentre le argomentazioni prospettate nella scorsa seduta dal relatore Piccioni risultano maggiormente congrue, essendo le stesse orientate nella prospettiva di salvaguardare e valorizzare l'identità di un prodotto, quale il riso Carnaroli, legato al territorio.

Sottolinea pertanto l'esigenza che venga costituito un comitato ristretto al fine di procedere all'elaborazione di un testo base, con cui vengano individuate le soluzioni di compromesso più opportune.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) prende la parola per sottolineare l'esigenza prioritaria di salvaguardare le varietà tipiche di Carnaroli, che rischiano di essere pregiudicate dalle coltivazioni della nuova varietà Karnak. Queste ultime si avvalgono della denominazione Carnaroli per conquistare spazi di mercato e vengono commercializzate a prezzi analoghi a quelli del Carnaroli puro, nonostante i costi di produzione sensibilmente inferiori.

Ricorda che il 30 per cento dei trasformatori utilizzano esclusivamente la varietà tipica Carnaroli, i cui *standard* qualitativi risultano sicuramente superiori rispetto a quelli attinenti alla varietà Karnak.

Occorre quindi tutelare in maniera adeguata le coltivazioni storiche di Carnaroli, che stanno scomparendo e che vanno invece adeguatamente valorizzate, nell'ottica prospettica di salvaguardare le tipicità di tali produzioni e la competitività delle stesse.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottopone alla Commissione la proposta, prospettata dal senatore Vallardi, di istituire un comitato ristretto al fine di procedere all'elaborazione di un testo base.

La Commissione approva la predetta proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

219^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Mastrapasqua, presidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), accompagnato dal dottor Marco Barbieri, direttore della Direzione centrale comunicazione e dalla dottoressa Anna Maria Ermini, direttore vicario della Direzione centrale entrate.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'indebitamento delle aziende del settore agricolo: audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 dicembre 2009.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA introduce brevemente le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il dottor MASTROPASQUA si sofferma sul sistema di accertamento e di riscossione dei contributi unificati in agricoltura, dando conto dei meccanismi e dei moduli procedurali inerenti allo stesso. Evidenzia poi che il predetto sistema ha ingenerato nel tempo situazioni di criticità, le quali hanno da un lato determinato un innalzamento del livello dei debiti contributivi, dall'altro hanno comportato una spesa per prestazioni non dovute, a causa della cancellazione di decine di migliaia di rapporti lavorativi fittizi, specie nelle aree meridionali del Paese.

Un ulteriore elemento di criticità è legato all'entrata in vigore di normative che, nella prospettiva di assicurare un sostegno al settore, hanno di fatto reso impossibile il controllo ed hanno altresì complicato notevolmente la gestione dei conti aziendali.

L'auditò si sofferma poi sul trasferimento all'INPS delle competenze inerenti all'accertamento e alla riscossione dei contributi agricoli precedentemente assegnati allo SCAU, avvenuta nel 1995, evidenziando le fasi ed i nodi problematici inerenti a tale passaggio.

Per quel che concerne la ristrutturazione dei crediti agricoli cartolarizzati, il dottor Mastrapasqua descrive le modalità con cui tale processo è avvenuto, sottolineando in particolare che i crediti dell'area agricola, ceduti dall'INPS ad una società «veicolo» (SCCI s.p.a.) – attraverso le operazioni di cartolarizzazione effettuate tra il 1999 ed il 2004 – sono stati poi trasferiti dalla stessa ad un gruppo bancario, al fine di favorire la ristrutturazione di tali posizioni creditorie.

Le condizioni per l'accesso alla ristrutturazione sono state omogenee su tutto il territorio nazionale, consentendo ai contribuenti di estinguere il proprio debito attraverso il pagamento del 30 per cento del dovuto.

La senatrice ANTEZZA (PD) chiede all'auditò di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla cartolarizzazione dei debiti agricoli, come pure in merito al rispetto delle prescrizioni previste in proposito nella legge finanziaria del 1998.

Nell'area territoriale della Puglia si segnalano varie situazioni nelle quali le pretese vantate dall'INPS nei confronti di aziende agricole sono poi risultate infondate. In molte circostanze si sono verificati consistenti

disguidi sui crediti oggetto di ristrutturazione, a seguito dei quali sono state inviate ai debitori delle cartelle di riscossione completamente errate.

Va poi sottolineato che i meccanismi di riscossione dei crediti vantati dall'INPS hanno determinato una notevole lievitazione dell'esposizione debitoria, attraverso l'applicazione di interessi e meccanismi sanzionatori.

Alla luce di tale circostanze, la senatrice Antezza prospetta la necessità di una sospensione temporanea delle richieste di pagamento da parte dell'INPS.

Il dottor MASTROPASQUA precisa che la cartolarizzazione dei debiti INPS è stata effettuata secondo una tempistica predeterminata per legge, evidenziando altresì che il processo di ristrutturazione di tali crediti è stato gestito da una società per azioni appositamente costituita, rispetto alla quale l'INPS assume necessariamente un ruolo di terzietà. L'audit si sofferma poi su talune criticità riscontrabili in determinate aree del Paese, tra le quali cita a titolo esemplificativo la Puglia, la Calabria e la Sicilia, evidenziando che in tali zone si sono determinate problematiche di rilievo nei rapporti tra debitori e INPS. A fronte di tale situazione l'INPS ha rimodulato la propria organizzazione interna nelle predette aree, al fine di superare le anomalie precedentemente citate e altresì ha dato sempre la propria disponibilità ad una composizione bonaria delle controversie con i debitori, ove la stessa sia risultata possibile alla stregua della normazione vigente.

Per quel che concerne l'iscrizione dei debiti contributivi a ruolo e le procedure di riscossione degli stessi, evidenzia che Equitalia S.p.A. agisce secondo moduli operativi determinati per legge, sottolineando altresì che l'iscrizione a ruolo avviene dopo un periodo di tre anni, nel corso dei quali il debitore viene sollecitato con vari avvisi bonari a saldare il proprio debito.

Si riserva infine di inviare alla Commissione dati statistici differenziati per le varie aree territoriali, in merito ai profili attinenti alla ristrutturazione dei debiti contributivi agricoli.

Il senatore SANCIU (*PdL*) ritiene quanto mai utile l'acquisizione dei dati relativi al processo di ristrutturazione dei crediti contributivi agricoli delle varie realtà territoriali del Paese.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) dopo aver richiamato l'attenzione sulle iniziative assunte nel territorio del tarantino in merito ai debiti contributivi, sottolinea la grave situazione di crisi in cui versa il comparto agricolo, prospettando l'opportunità di operare una moratoria di tali oneri, al fine di alleggerire la pressione creditoria dell'INPS sulle aziende agricole. Precisa tuttavia che la prospettazione di una moratoria dei debiti contributivi non è ispirata in alcun modo dall'intenzione di operare condoni o sanatorie, rispetto ai quali manifesta la propria contrarietà.

Il dottor MASTROPASQUA, in relazione alle considerazioni espresse dalla senatrice Mongiello, precisa che le procedure di cartolarizzazione e di ristrutturazione dei crediti contributivi, come pure quelle di riscossione sono disciplinate a livello legislativo.

Il senatore ANDRIA (PD) dopo aver sottolineato l'impegno del Gruppo del Partito Democratico in ambito parlamentare per consentire l'introduzione di una disciplina legislativa sulla moratoria dei crediti agricoli, sottolinea l'esigenza che l'INPS, in attesa di un intervento normativo, si attivi nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, al fine di alleggerire la pressione sulle aziende agricole. Concorda sulla considerazione espressa dalla senatrice Mongiello, relativa alla necessità di distinguere in maniera chiara la moratoria dei debiti contributivi, nel caso di specie auspicabile e opportuna, da prospettive di condono o sanatoria, rispetto alle quali invece il Gruppo del Partito Democratico manifesta la propria decisa contrarietà.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea che un intervento legislativo sulla materia in questione risulta difficile a seguito della scelta di cedere i crediti contributivi, effettuata negli anni passati dall'Esecutivo allora in carica, rispetto alla quale manifesta le proprie perplessità. Tale scelta, erronea e incongrua, ha determinato i problemi e le criticità attualmente lamentati.

Il dottor MASTROPASQUA sottolinea che l'INPS, rispetto alle esigenze del settore agricolo, ha assunto un atteggiamento più attento, sia pure nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ringrazia l'auditore e dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GARRAFFA (PD) prospetta l'opportunità di sottoporre al dottor Mastropasqua la questione attinente alla situazione dei lavoratori in taluni *call center* siti nell'area territoriale palermitana, sottolineando la gravità di tale condizione, che va risolta adeguatamente con un congruo e tempestivo intervento da parte dell'INPS. Preannuncia la presentazione di un'apposita interrogazione in merito ai profili in questione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea che la tematica sollevata dal senatore Garaffa, sicuramente importante e significativa, risulta tuttavia estranea alle competenze della Commissione agricoltura e

produzione agroalimentare e che la stessa non può essere conseguentemente esaminata in tale sede.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa che al termine della seduta odierna è convocato l'Ufficio di Presidenza per l'audizione informale del Presidente dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), dottor Antonio Mastrapasqua, sui profili attinenti al contenzioso INPS, relativamente al settore agricolo, in determinate aree del Paese.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 30 marzo 2011

206^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Unipol Gruppo Finanziario SpA, Carlo Cimbri, amministratore delegato, Roberto Giay, direttore legale, societario, partecipazioni e compliance, Enrico San Pietro, direttore danni e Stefano Genovese, responsabile relazioni istituzionali e rapporti con i media; per Federchimica, Giorgio Squinzi, presidente, Erwin Rauhe, vice presidente, Claudio Benedetti, direttore generale, Andrea Cortesi, direttore relazioni istituzionali, Giuseppe Astarita, responsabile energia, Sergio Treichler, direttore centrale tecnico scientifico e Francesco Fiori.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato e alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA): audizione di rappresentanti di Unipol Gruppo Finanziario SpA

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 marzo scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Carlo Cimbri e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor Cimbri illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sul mercato della RC Auto in Italia, con particolare riguardo alla struttura dei costi industriali e all'influenza di fenomeni distorsivi nella formazione dei premi. Evidenzia, quindi, le azioni avviate dal proprio gruppo per il miglioramento dei servizi offerti al cliente e si sofferma su alcune proposte in materia di contrasto ai fenomeni fraudolenti a danno delle assicurazioni.

Dopo che il presidente CURSI ha ricordato il lavoro finora svolto dalla Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo, la senatrice VICARI (*PdL*) sottolinea l'importanza di individuare una serie di misure di contrasto al fenomeno delle frodi a danno delle assicurazioni.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ricorda l'ampio divario attualmente esistente tra l'Italia e gli altri Paesi europei in relazione ai premi assicurativi, ritenendo che le compagnie non dovrebbero scaricare sugli utenti i costi di eventuali comportamenti fraudolenti attuati a danno delle compagnie stesse.

La senatrice FIORONI (*PD*) si sofferma sull'impatto che ha avuto l'istituto del risarcimento diretto e sull'importanza di eliminare ogni forma di tacito rinnovo dei contratti assicurativi.

La senatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*) ricorda i problemi legati alla presenza di numerosi contrassegni assicurativi falsi, mentre il senatore SANGALLI (*PD*) ritiene che dovrebbero essere contrastati, con ogni mezzo, eventuali accordi restrittivi del principio di libera concorrenza nel settore della RC Auto.

Il senatore MESSINA (*PdL*) evidenzia i problemi legati alla scarsa redditività, in alcuni casi, delle compagnie di assicurazione che sono spesso vittime di azioni fraudolente da parte di una cerchia, seppur ristretta, di assicurati disonesti.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) si sofferma sulla proposta avanzata dal Gruppo Unipol di introdurre la possibilità di mettere a disposizione, per eventuali ispezioni da parte delle imprese di assicurazioni, il veicolo oggetto di incidente, entro cinque giorni dal sinistro, prima di procedere alla riparazione dello stesso.

Il dottor Cimbri, in risposta ai senatori intervenuti, fornisce alcuni dati sul mercato assicurativo italiano e si sofferma sulle attività antifrode avviate dal proprio gruppo negli ultimi anni.

Il presidente CURSI (*PdL*) ringrazia il dottor Cimbri e dichiara conclusa la sua audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti di Federchimica

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Squinzi e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor SQUINZI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sui recenti sviluppi dell'industria chimica in Italia, che rappresenta uno dei maggiori consumatori di energia. Fornisce, quindi, alcuni dati in relazione al mercato dell'energia elettrica, del gas naturale, nonché sull'impatto che le politiche climatiche, delineate dall'Unione europea e a cui l'Italia sta dando attuazione, avranno per il comparto della chimica.

Dopo un breve intervento del dottor RAUHE, il senatore BUBBICO (*PD*) si sofferma sulle norme contenute nello schema di decreto legislativo relativo all'attuazione del cosiddetto «terzo pacchetto energia», mentre il senatore CASOLI (*PdL*) evidenzia la necessità di consentire direttamente ai grossi consumatori di energia di gestire degli stoccaggi di gas naturale.

Dopo che il dottor SQUINZI ha fornito alcuni elementi di risposta ai senatori intervenuti, il presidente CURSI rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e della direttiva 2008/92/CE concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica (n. 335)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3 e 17, commi 2 e 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il senatore CASOLI (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si pone l'obiettivo di aumentare la sicurezza degli approvvigio-

namenti, di accrescere la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto ed imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, di tutelare in maggior misura i consumatori ed in particolare i clienti cosiddetti «vulnerabili».

Nel Titolo I sono state raggruppate le disposizioni, presenti in entrambe le direttive (2009/72/CE e 2009/73/CE) e nei relativi regolamenti, riguardanti aspetti comuni ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

Nell'articolo 1 è prevista l'emanazione di atti di indirizzo e di provvedimenti da parte del Ministro dello sviluppo economico, allo scopo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema gas e per il sistema elettrico. Il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad elaborare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato elettrico, e ad aggiornarli con cadenza biennale.

L'articolo 2 dispone che, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, si provveda, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, alla definizione di una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacità di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica.

L'articolo 3 prevede che, nell'ambito della strategia energetica nazionale, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiornato con cadenza almeno biennale, siano individuate le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, allo scopo di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.

L'articolo 4 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di adottare temporaneamente le necessarie misure di salvaguardia in caso di improvvisa crisi sul mercato dell'energia.

L'articolo 5 prevede, per le imprese di fornitura, l'obbligo di tenere a disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o di elettricità, per un periodo minimo di cinque anni.

Nel Titolo II trovano spazio le disposizioni concernenti il mercato del gas naturale. L'articolo 6 si limita ad adeguare le definizioni già contenute nel decreto legislativo n. 164 del 2000 (norme comuni per il mercato del gas) alle definizioni contenute nella direttiva 2009/73/CE e ne aggiunge

delle altre. L'articolo 7 è finalizzato all'introduzione di misure più efficaci per la tutela dei consumatori e a tal fine sostituisce il testo vigente dell'articolo 22 del Decreto legislativo n. 164 del 2000. Con l'articolo 8 si affida al Ministero dello sviluppo economico il compito di provvedere alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas e di definire il piano di azione preventivo ed il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas. Inoltre, è fatto carico ai gestori dei sistemi di trasporto, interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4, di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di gas.

L'articolo 9 stabilisce che entro il 3 marzo 2012 i Gestori dei sistemi di trasporto siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), che è tenuta a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni in materia di separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è tenuta ad avviare, entro un mese dall'entrata in vigore del decreto in esame, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che, alla medesima data, operi in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas.

L'articolo 10 dispone l'adozione del modello di «Gestore di trasporto indipendente» – ovvero un operatore indipendente del trasporto che, pur sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata, è reso «neutro» dall'influenza della medesima impresa attraverso l'introduzione di regole atte a garantirne l'indipendenza e la correttezza dell'operato – entro il 3 marzo 2012, da parte dell'impresa proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale. Inoltre, sempre entro il 3 marzo 2012, ma solamente per i soggetti proprietari di porzioni minori di reti di trasporto, è prevista la possibilità, in alternativa, di designare un «Gestore di sistema indipendente», ovvero un gestore della rete di trasporto separato, per quanto concerne la proprietà, dal soggetto che ha la proprietà della stessa rete, la quale può quindi rimanere integrata con la società di produzione e vendita. Viene comunque salvaguardata, in ogni momento, la possibilità di procedere alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale da parte delle imprese verticalmente integrate. È altresì garantita l'impossibilità per le imprese già operanti in regime di separazione proprietaria di attuare una diversa modalità di separazione.

Sono disciplinate anche le attività e gli obblighi posti a carico di ciascun Gestore della rete di trasporto di gas. Compiti di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla separazione della rete di trasporto del gas sono attribuiti al Ministero dello sviluppo economico anche tramite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, in caso di inadempienza, irroga apposite sanzioni.

L'articolo 11 prevede che il Gestore di trasporto indipendente sia tenuto a dotarsi di tutte le risorse necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto del gas. L'articolo 12 reca una disciplina

volta a garantire adeguate prerogative di indipendenza dal Gestore rispetto all'impresa verticalmente integrata.

L'articolo 13 prevede che le decisioni relative alla nomina ed al rinnovo, nonché alle condizioni di lavoro delle persone responsabili della gestione o dei componenti degli organi amministrativi del Gestore, siano adottate dal suo organo di sorveglianza (che, ai sensi dell'articolo 14, ha l'incarico di assumere tutte le principali decisioni circa la vita societaria del Gestore) e vagliate dall'AEGG. Inoltre, le persone responsabili della gestione ed i membri degli organi amministrativi non devono avere nessun'altra posizione, responsabilità o interesse nell'impresa verticalmente integrata.

L'articolo 15 prevede che il Gestore elabori ed attui un programma di adempimenti in cui vengano espresse tutte le misure finalizzate ad escludere la possibilità di comportamenti discriminatori. L'articolo 16 disciplina l'emanazione di un decreto contenente le modalità per la redazione, da parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete, basato sulla domanda e l'offerta esistenti e previste, nonché sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8. L'articolo 17 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, le imprese proprietarie di porzioni minori di reti di trasporto di gas possano designare un «Gestore di sistema indipendente», tramite apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 18 dispone che, qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio, che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione ed allo stoccaggio. L'articolo 19 stabilisce che le imprese integrate verticalmente, che intendano procedere alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas, debbano rispettare alcune disposizioni mutuuate dalla normativa comunitaria.

L'articolo 20 stabilisce che le imprese di gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) designano uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione di GNL; tali gestori sono tenuti al rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

L'articolo 21 declina quelli che sono i compiti dei gestori di sistemi di trasporto, di stoccaggio o di rigassificazione di GNL. L'articolo 22 reca disposizioni in materia di obblighi di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto. L'articolo 23 disciplina il principio dell'indipendenza per le imprese di distribuzione del gas che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata.

L'articolo 24 modifica la disciplina del regime di transizione nell'attività di distribuzione. L'articolo 25 e l'articolo 26 riguardano la contabilità e stabiliscono che le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le loro varie attività e che la loro contabilità deve essere accessibile da parte delle amministrazioni competenti. L'articolo 27 reca alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'attività di

stoccaggio e dell'attività di vendita. L'articolo 28 disciplina una serie di modifiche alle norme concernenti l'attività d'importazione al fine di semplificarne le procedure. Secondo l'articolo 29, nelle controversie transfrontaliere sono applicate le relative disposizioni dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso.

L'articolo 30 estende l'applicazione, in modo non discriminatorio, delle norme del decreto legislativo n. 164 del 2000 relative al gas naturale, compreso il GNL, anche al biogas ed al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza problemi tecnici o di sicurezza.

L'articolo 31 reca le definizioni di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale. Secondo l'articolo 32 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il Gestore dei mercati energetici (GME), entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale. L'articolo 33 prevede che i soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione o di nuovi stoccaggi in sottoterraneo di gas naturale, possano richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che preveda il diritto di accesso a terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.

Il Titolo III riguarda il mercato dell'energia elettrica. L'articolo 34 adegua le definizioni contenute al decreto legislativo n. 79/1999 (norme comuni per il mercato dell'elettricità) alle definizioni contenute nella direttiva 2009/72/CE e ne aggiunge altre. L'articolo 35 ribadisce alcuni degli obblighi relativi al servizio pubblico posti a tutela dei consumatori. L'articolo 36 prevede la riserva allo Stato dell'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica (svolta in regime di concessione da Terna Spa) e disciplina la certificazione del gestore della rete di trasmissione nazionale.

L'articolo 37 riguarda le misure volte a promuovere la cooperazione regionale.

L'articolo 38 fissa il principio dell'indipendenza, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale in ambiti terzi rispetto alla distribuzione, del gestore del sistema di distribuzione nel caso in cui faccia parte di un'impresa verticalmente integrata.

L'articolo 39, al fine di consentire il superamento della procedura d'infrazione 2009/2174, stabilisce che l'esenzione, per i nuovi interconnet-

tori, dalla disciplina che prevede l'obbligo di accesso a terzi, è accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per periodi e per quote di capacità di trasmissione da valutarsi caso per caso.

L'articolo 40 reca norme in materia di interconnessione di rete con i Paesi extra UE. L'articolo 41 prevede che le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attività di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti del servizio di maggior tutela, non debbano creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le società che svolgono le suddette attività.

Il Titolo IV (articoli da 42 a 46) è dedicato all'Autorità nazionale di regolazione e, tra l'altro, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal decreto in esame e dai regolamenti del «terzo pacchetto» del mercato dell'energia.

Il Titolo V (articoli da 47 a 50) reca le norme finali, che tra l'altro recepiscono la direttiva 2008/92/CE e ribadiscono che dal decreto in esame non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

In considerazione della complessità del provvedimento, il relatore segnala l'opportunità che la Commissione avvii un breve ciclo di audizioni dei principali soggetti interessati dal provvedimento in esame, con particolare riguardo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Le direttive comunitarie, di cui il decreto legislativo prevede l'attuazione, mirano, infatti, a rafforzare i principi di autonomia e di indipendenza che debbono caratterizzare le autorità di regolazione dei singoli Stati membri. Evidenzia come, in quest'ottica, sarà fondamentale verificare la corrispondenza tra quanto previsto dalle direttive comunitarie e quanto contenuto nel decreto legislativo in esame, in merito alle competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, in diverse parti del provvedimento, sono affidate al Ministero dello sviluppo economico. A tale riguardo, sottolinea che la Commissione dovrà tenere nella massima considerazione le osservazioni che perverranno dalle altre Commissioni consultate a partire dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea che, nelle osservazioni recentemente rese alla 10^a Commissione, ha evidenziato come le prescrizioni di indipendenza richieste dalle direttive comunitarie per le autorità di regolamentazione non trovino piena corrispondenza nelle disposizioni dello schema di decreto legislativo che assegnano i corrispondenti compiti non solo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma soprattutto anche allo stesso Governo, il quale, direttamente e tramite la Cassa di Risparmio di Roma e del Lazio, controllata dal Ministro dell'economia e delle finanze, detiene la proprietà delle maggiori quote di azionariato delle principali società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CURSI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (n. COM (2010) 726 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il presidente CURSI, relatore, presenta uno schema di risoluzione con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto, avvertendo che verrà posto in votazione in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COM (2010) 726 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 726 definitivo,

premessi che:

è da accogliere favorevolmente l'iniziativa della Commissione europea di adottare una proposta di Regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici che, imponendo agli operatori obblighi informativi e di reportistica, ha come obiettivo quello di creare un quadro di riferimento al fine di identificare, definire e prevenire efficacemente abusi di mercato;

la proposta in esame rappresenta il nucleo di un regime di integrità e trasparenza specifico per i mercati energetici che vede inoltre il coinvolgimento e la cooperazione di diversi attori (autorità di regolazione nazionali ed Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) ai fini del monitoraggio efficace del mercato e di tutti gli aspetti della negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso;

l'articolo 15 della proposta di Regolamento stabilisce che le modalità e i contenuti degli obblighi informativi sono adottati da parte della Commissione tramite la procedura della cosiddetta comitologia;

considerate le importanti novità che il Regolamento intende introdurre in termini di modalità, forma e contenuti delle comunicazioni;

considerato che:

si ravvisa la necessità di ricorrere a strumenti e procedure che consentano un effettivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: ACER, regolatori nazionali, operatori dei sistemi di trasporto e dei mercati dell'energia e, non ultimi, i diretti partecipanti di tali mercati;

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, con i seguenti rilievi:

si invita a valutare la possibilità di applicare una delle procedure legislative cosiddette ordinarie, quali ad esempio la procedura di codecisione, in cui viene dato al Parlamento europeo il giusto ruolo di catalizzatore di tutte le istanze provenienti dai diversi attori in gioco a vantaggio della trasparenza del processo decisionale;

con particolare riferimento agli articoli 5 e 7 dell'atto in esame, che attribuiscono alla Commissione europea il potere di definire in atti delegati le norme che vietano gli abusi di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso, nonché di adottare atti delegati intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, senza peraltro definire la scadenza temporale della delega, si ribadisce ancora una volta un possibile vizio di legittimità degli atti derivanti dal conferimento di una delega a tempo indeterminato, *ex* articolo 290 del TFUE.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 marzo 2011

214^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanardi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario GIOVANARDI risponde all'interrogazione 3-01920, della senatrice Incostante, precisando preliminarmente che l'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, ha disciplinato il riordino e la semplificazione complessiva del procedimento di concessione delle prestazioni in favore degli invalidi civili e minorati civili. In questo contesto, il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità avviene con il diretto coinvolgimento dell'INPS, attraverso l'integrazione della Commissione medica delle Aziende sanitarie locali con un medico dell'Istituto, nella prospettiva di garantire maggiore trasparenza. In ogni caso all'INPS spetta il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge, nonché di verificare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

Dopo un primo periodo di applicazione del nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità, l'INPS, alla luce dei risultati conseguiti, ha ritenuto necessario adottare significativi interventi per il miglioramento e la razionalizzazione degli aspetti organizzativi, informatici e medico-legali dell'intera procedura, emanando apposite linee-guida, con l'obiettivo di assicurare la massima omogeneità sul territorio nazionale dei comportamenti e delle valutazioni dei medici. L'INPS ha comunicato che le ini-

ziali difficoltà emerse all'avvio delle nuove modalità di accertamento e verifica troveranno soluzione grazie alla progressiva estensione della procedura telematizzata; in ogni caso, qualora l'Istituto non si pronunci entro 60 giorni dal ricevimento, il verbale trasmesso dall'ASL competente acquista carattere definitivo relativamente all'esito dell'accertamento in esso contenuto. Ad ulteriore tutela del cittadino, l'INPS ha altresì previsto che la Commissione medica superiore debba espletare le proprie attività di verifica entro il termine di 15 giorni.

A conferma dell'attenzione che il Governo riserva al tema, è tuttora attivo un Tavolo tecnico, istituito tra Regioni, Ministero del lavoro, Ministero della salute e INPS al fine di monitorare la concreta attuazione delle nuove procedure degli accertamenti socio sanitari in materia di invalidità civile e di tutti benefici connessi. Il Tavolo si è riunito da ultimo il 23 febbraio scorso e in quella sede è stata condivisa da tutti i partecipanti l'esigenza di analizzare in modo approfondito i dati finora raccolti dall'INPS, in modo da individuare interventi condivisi che possano, insieme al completamento del processo di telematizzazione, consentire di superare i ritardi che si registrano nella procedura.

La senatrice INCOSTANTE (PD) ringrazia per la risposta, che la lascia tuttavia insoddisfatta. Auspica dunque che il Governo si impegni a risollecitare l'INPS sui temi evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo, rimuovendo i ritardi da lei denunciati.

Il sottosegretario GIOVANARDI risponde all'interrogazione n. 3-01959, a firma dei senatori Pinotti e Roilo, sulle vicende della società *Tirrenia Navigazione Spa*, ammessa con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2010 alla procedura di amministrazione straordinaria, con conseguente nomina di un Commissario straordinario, e successivamente dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Roma. In questo contesto, il 6 settembre 2010 il Governo, all'esito di un incontro tenutosi presso il Ministero dello sviluppo economico, alla presenza delle Organizzazioni sindacali e del Commissario straordinario, ha confermato l'impegno a prorogare le convenzioni in scadenza il 30 settembre 2010, a procedere alla vendita dei complessi aziendali (e non delle singole rotte) ed a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e la continuità contrattuale. Successivamente, il Ministro dello sviluppo economico ha esteso la procedura di privatizzazione anche alla *Siremar spa*, interamente controllata dalla *Tirrenia Navigazione*.

Quanto alle tutele riconosciute ai dipendenti della *Tirrenia Navigazione Spa*, l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 869 del 1947, come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 270 del 1988, esclude espressamente dall'ambito di applicazione della CIGS le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento. Tuttavia, il decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, ha dettato un complesso di disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo

e di liberalizzazione delle relative rotte, prevedendo un processo finalizzato alla privatizzazione delle società del Gruppo *Tirrenia*. In tale ambito, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre una disposizione (articolo 19-ter, comma 22) per far fronte ad eventuali criticità connesse alla gestione del personale delle società interessate al processo di liberalizzazione. A tal fine, è stato previsto che ai dipendenti delle società del Gruppo *Tirrenia*, delle società derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere per dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli eventuali assegni per il nucleo familiare. Per tal via, il legislatore ha dunque inteso realizzare una misura di accompagnamento in favore di quei lavoratori che, per effetto del processo di privatizzazione, dovessero essere temporaneamente sospesi dal lavoro.

In attuazione di tale previsione, lo scorso 25 gennaio, la *Tirrenia Navigazione* Spa e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto presso il Ministero del lavoro un accordo con il quale hanno convenuto il ricorso alla CIGS per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011 per un numero massimo di 120 lavoratori, a rotazione, su una platea complessiva di 722 unità lavorative, stabilendo che la media dei lavoratori collocati in mobilità su base mensile non supererà comunque le 100 unità. A seguito di tale accordo, la Società ha presentato l'istanza di ammissione al trattamento di CIGS, il cui decreto interministeriale di concessione è alla firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Da ultimo, il 26 gennaio scorso, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo alla *Tirrenia Navigazione* Spa ed alla *Siremar* Spa, nonché l'ulteriore corso della procedura di dismissione. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute due proposte di acquisto, attualmente al vaglio del Commissario straordinario. Presso il Ministero dello sviluppo economico è comunque aperto un tavolo finalizzato a monitorare l'evoluzione della procedura di dismissione in vista del mantenimento dell'unitarietà dei complessi aziendali, salvaguardando i livelli occupazionali.

Con specifico riferimento, invece, alle vicende relative alla privatizzazione di *Alitalia*, il rappresentante del Governo fa infine presente che l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 134 del 2008 si applica esclusivamente nei confronti dei dipendenti dei vettori aerei e delle società da questi derivate, in quanto trova giustificazione nella crisi che ha interessato il settore del trasporto aereo, anche a livello internazionale.

La senatrice PINOTTI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la dovizia di particolari contenuti nella sua risposta, che tuttavia non la soddisfa, evidenziando di fatto l'esistenza di disparità di trattamento tra lavoratori versanti in situazioni analoghe, quali, rispettivamente, i dipendenti dell'*Alitalia* e quelli del Gruppo *Tirrenia Navigazione* Spa.

IN SEDE REFERENTE

(1009) Massimo GARAVAGLIA. – *Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali*

(1060) GIULIANO ed altri. – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

(1180) TREU ed altri. – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

(1685) PORETTI ed altri. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati*

– e petizione n. 237 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1060, scelto come testo base, e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2417) Deputato LO PRESTI. – *Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta*, approvato dalla Camera dei deputati

(2082) DELOGU ed altri. – *Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato*

(2151) PINOTTI. – *Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti*

(2278) SPADONI URBANI ed altri. – *Disposizioni in materia di esclusione dell'uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il presidente relatore GIULIANO (PdL) rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 30 marzo 2011

150^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Vittoriano Solazzi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa che, durante l'odierna seduta della Sottocommissione pareri (fase ascendente), la senatrice Fontana ha chiesto la rimessione in plenaria dell'atto comunitario n. 71, recante «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivise con il Mediterraneo meridionale».

Ritiene di concordare pienamente con tale richiesta, in quanto si tratta di un documento di estrema attualità, che, di conseguenza, merita di essere trattato dal *plenum* della Commissione, anche, in considerazione, tra l'altro, del fatto che potrà essere verbalizzato in maniera completa il relativo dibattito.

A tale ultimo riguardo, interviene il senatore Mauro Maria MARINO (PD), il quale, nel condividere la determinazione della Presidente, coglie l'occasione per ribadire l'opportunità – peraltro, evidenziata più volte in passato da vari componenti della Commissione stessa – di prospettare la possibilità che gli argomenti discussi nelle sottocommissioni della 14^a Commissione permanente abbiano una qualche forma di pubblicità.

In proposito, la PRESIDENTE esprime la sua convinta adesione al punto di vista manifestato dal senatore Marino, che potrà essere approfondito in sede di Ufficio di Presidenza.

Prende, quindi, la parola il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), il quale informa della sua volontà – messa in atto la scorsa settimana – di presentare, ai fini di una successiva discussione e decisione nell’ambito della 14^a Commissione, una proposta di risoluzione sulla delicata questione riguardante le buste di plastica non riciclabili.

La PRESIDENTE, nel sottolineare il rilievo dell’iniziativa assunta dal senatore Di Giovan Paolo, fa presente che la possibilità concreta di addivenire ad una presa di posizione parlamentare su tale delicato problema può essere individuata nell’esame del COM (2011) 13 definitivo, recante «Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti».

Tale atto comunitario è stato assegnato in sede primaria, dal Presidente del Senato, alla 13^a Commissione, di cui il senatore Di Giovan Paolo è membro, e alla quale la Commissione Politiche dell’Unione europea dovrà inviare le dovute osservazioni: lo stesso senatore, conseguentemente, potrà dispiegare la sua azione sia nella Commissione di merito, che adotterà, al termine del relativo *iter*, una conferente risoluzione, che nella Commissione consultata.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) ringrazia la Presidente, facendo notare, al contempo, come permanga il problema, di carattere generale e comune a tutte le Commissioni permanenti, per cui è possibile prefigurare l’esame e l’approvazione di risoluzioni solo ove siano rinvenibili atti o affari formalmente assegnati.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM (2010) 776 definitivo) (n. 69)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 85)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*), relatore, illustra una nuova versione dello schema di risoluzione da lui precedentemente presentato, che tiene conto, in modo testuale, dei rilievi formulati dai colleghi commissari e, in particolare, dal senatore Maritati.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori richiesto per deliberare, pone in votazione il nuovo testo dello schema di risoluzione proposto dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (n. COM (2011) 32 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore, nel dare conto dello schema di osservazioni da lui preparato, tiene a rilevare che esso prende in considerazione anche gli esiti dell'audizione di un funzionario del Ministero dell'interno, svolta, la scorsa settimana, presso la Commissione Affari costituzionali.

La PRESIDENTE è dell'avviso, al riguardo, che l'atto comunitario in questione è stato oggetto, effettivamente, di una accurata ponderazione da parte della Commissione e, conseguentemente, il suo relativo esame è giunto, ormai, ad un punto che rende matura una deliberazione.

Non essendovi, quindi, ulteriori richieste di intervento, la Presidente, accertata la presenza del numero legale, mette in votazione il suddetto schema di osservazioni, che è accolto all'unanimità.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte che la pubblicità della seduta sarà, inoltre, assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del Presidente del Consiglio regionale delle Marche

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 marzo 2011.

La PRESIDENTE ringrazia il presidente Vittoriano Solazzi per la sua disponibilità a prendere parte all'odierna audizione.

Il presidente SOLAZZI rileva, in primo luogo, che l'Assemblea legislativa delle Marche è stata tra le prime a cogliere l'opportunità di inserirsi nel processo di formazione del diritto dell'Unione europea, da un lato, adottando, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 11 del 2005, una apposita legge regionale di natura «ordinamentale», che costituisce il quadro di riferimento all'interno del quale la regione implementa la sua partecipazione all'UE, dall'altro, decidendo di aderire, nel 2006, alla rete della sussidiarietà del Comitato delle Regioni.

Successivamente, l'oratore evidenzia che, nella corrente legislatura regionale, si è deciso di percorrere, dal punto di vista procedurale, l'opzione del coinvolgimento dell'Assemblea legislativa in tutte le verifiche di sussidiarietà previste dal meccanismo di «allerta precoce».

Dopo aver menzionato le principali consultazioni europee cui ha preso parte l'Assemblea da lui presieduta, egli rammenta – quale esempio «virtuoso» di proficua cooperazione tra realtà regionali e Parlamento nazionale – che la medesima Assemblea ha inviato al Senato della Repubblica, lo scorso novembre, le proprie osservazioni in merito alla proposta legislativa comunitaria COM (2010) 537: tali osservazioni sono state riprese dalla Commissione Agricoltura del Senato e, in una ulteriore fase, sono state oggetto di un emendamento dell'eurodeputato De Castro, relatore sull'atto in titolo presso il Parlamento europeo.

Il presidente Solazzi sottolinea, inoltre, che la decisione della presidente Boldi di trasmettere, in modo continuativo ed in formato elettronico, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, la tabella che dà conto degli atti comunitari rispetto ai quali si è attivato il vaglio di sussidiarietà da parte delle Commissioni, costituisce un ottimo viatico nella direzione di una accresciuta collaborazione tra le Assemblee regionali ed il Senato.

Conclude osservando come, per quanto attiene alla «fase discendente», ovvero di attuazione della normativa comunitaria in Italia, con l'imminente revisione della citata legge n. 11 del 2005, potrà essere ulteriormente perfezionato il raccordo tra le istanze locali e nazionali: in proposito, si sente di segnalare, con specifico riferimento alla partecipazione delle regioni al controllo di sussidiarietà, l'opportunità di prevedere una

estensione del tempo a disposizione delle Assemblee regionali per esprimere i loro pareri, dagli attuali 20 a 30 giorni, ritenuto quest'ultimo, oggettivamente, un periodo maggiormente congruo per una disamina più accurata e ragionata dei diversi *dossier* comunitari.

Seguono alcuni quesiti e commenti formulati dai senatori.

La PRESIDENTE osserva che l'elenco degli atti comunitari in procinto di essere esaminati al Senato, periodicamente predisposto dagli Uffici, costituisce uno strumento di indubbia utilità che, di sicuro, non potrà che facilitare l'azione congiunta tra le Regioni e il Parlamento nazionale nella procedura di controllo della sussidiarietà e della proporzionalità.

Preannuncia, inoltre, che lo stesso Senato si è attivato per chiedere l'inserimento nel citato *Network* di monitoraggio della sussidiarietà, da tempo allestito dal Comitato delle Regioni.

Il senatore SANTINI (*PdL*) è interessato a conoscere se la medesima sensibilità nei confronti delle problematiche comunitarie – dimostrata ampiamente da una regione «virtuosa» come le Marche – è riscontrabile anche da parte dei singoli consiglieri regionali.

Il senatore FLERES (*PdL*) chiede se, nella prospettiva di realizzazione di un federalismo nazionale in *progress*, non sia da rivedere, in via generale, il complessivo sistema di interlocuzione tra le Regioni e l'Unione europea.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) domanda quale tipo di connessione viene realizzata dalle Regioni nei loro rapporti con le Istituzioni comunitarie e quale diversa tipologia sia, invece, auspicabile, soprattutto alla luce della rimodulazione in atto della legge n. 11 del 2005.

La senatrice SOLIANI (*PD*) chiede se – dall'osservatorio delle autonomie locali ed in un contesto politico europeo che è andato, purtroppo, drammaticamente deteriorandosi nell'attuale passaggio storico – può essere ritenuto ancora un obiettivo da raggiungere quello dell'istituzione di un Senato delle Regioni.

Domanda altresì se esiste una effettiva concertazione tra le Regioni per pervenire ad un utilizzo efficace e tempestivo dei fondi strutturali europei.

In sede di replica, il presidente SOLAZZI mette in risalto, tra l'altro, l'esigenza – ancora più sentita nel corrente frangente storico – di trovare soluzioni comunitarie alle sempre più numerose e gravose sfide poste dalla globalizzazione.

Sotto tale profilo, a suo avviso, una riforma in senso federalistico della struttura costituzionale dell'Italia dovrebbe essere inscindibilmente collegata ad un cambiamento dell'attuale bicameralismo perfetto, me-

dianche la trasformazione di uno dei due rami del Parlamento in Camera delle Regioni o delle autonomie locali.

Quanto alla percezione che si sviluppa nell'ambito regionale nei confronti di Bruxelles, prosegue l'oratore, essa è, in genere, di natura ambivalente: si giudica, infatti, negativamente l'Unione quando essa si manifesta attraverso provvedimenti che «cadono dall'alto», e che, quindi, vengono valutati come vessatori; la si considera, al contrario, sotto una luce positiva quando l'Unione viene identificata nel soggetto dispensatore di fondi e finanziamenti comunitari, dimenticando, forse, che questi ultimi sono sempre abbinati a progetti e ulteriori fondi nazionali.

Conclude informando che l'Assemblea generale delle Marche è collegata con le Istituzioni di Bruxelles, essenzialmente, per il tramite di uffici *in loco*, la cui titolarità, però, è assunta dalla Giunta regionale.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 69 (Doc. XVIII, n. 85)

La 14^a Commissione permanente,

a conclusione dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010) 776 definitivo), del 17 dicembre 2010 (atto comunitario n. 69);

rilevato che l'articolo 12, lettera c), del Trattato sull'Unione europea prevede che i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione ... *«partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato»;*

rilevato che l'articolo 88, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che *«Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione»;*

rilevato che l'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria *«determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol» e «fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali»;*

tenuto presente il contenuto dell'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove, in riferimento ai futuri regolamenti che dovranno determinare la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust, si prevede che *«tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust»;*

rilevato che con la presente Comunicazione la Commissione europea sollecita i contributi di tutti i soggetti interessati – tra cui, principalmente, gli stessi parlamenti nazionali –, al fine di chiarire il quadro delle

rispettive posizioni ed in vista della futura proposta legislativa, da presentare, secondo lo scadenziario previsto, entro la fine del 2013;

ritenuto, quindi, opportuno, utilizzare la procedura del dialogo politico con la Commissione europea, richiamata nella lettera a doppia firma Barroso-Wallström del 1° dicembre 2009 e nella Relazione annuale sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali per il 2009 (COM (2010) 291 def.), per far conoscere al titolare dell'iniziativa legislativa europea la posizione del Senato della Repubblica sul tema del controllo delle attività di Europol;

valutato il contenuto della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), che pur abrogando il precedente quadro giuridico costituito dalla Convenzione Europol del 26 luglio 1995, ha mantenuto la natura fondamentale della missione di Europol, che rimane un centro di sostegno alle attività di contrasto alla criminalità grave, privo peraltro di poteri coercitivi, come confermato dal Trattato di Lisbona;

valutato che con tale decisione, a partire dal 1° gennaio 2010 Europol è diventata un'agenzia dell'Unione europea e, in quanto tale, è destinataria di un finanziamento diretto da parte del bilancio dell'Unione ed è soggetta ai relativi regolamenti finanziari comportando un accresciuto potere di intervento del Parlamento europeo, in quanto ramo dell'autorità di bilancio;

accolta con soddisfazione l'esperienza degli incontri parlamentari sui temi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia svoltisi con continuità a Bruxelles nel corso degli ultimi anni – di cui l'ultimo è del 4-5 ottobre 2010 – nel corso dei quali tra gli argomenti posti all'ordine del giorno era sempre presente un punto relativo a Europol;

valutata la lettera, del 19 aprile 2010, che il Commissario responsabile per gli affari interni, Cecilia Malmström, ha indirizzato al Presidente della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, in cui si poneva una *roadmap* per i futuri passaggi sul controllo democratico di Europol e in cui si invitavano i vari *stakeholders* ad effettuare «*concrete proposte sulle modalità attraverso le quali i poteri di controllo esercitabili dal Parlamento europeo, insieme con i parlamenti nazionali, avrebbero potuto essere implementati in maniera efficace nella pratica*»;

ricordato quanto deliberato dalla XLI COSAC di Praga, dell'11 e 12 maggio 2009, in cui la COSAC, dopo aver esaminato i vari meccanismi di controllo parlamentare di Europol e valutazione di Eurojust – anche alla luce del relativo capitolo dell'11^a relazione semestrale elaborata dal Segretariato COSAC –, aveva espresso la preferenza per una «*delle forme di cooperazione interparlamentare esistenti*», senza ulteriori specificazioni;

ricordato altresì che il controllo dei parlamenti nazionali, secondo la citata relazione del Segretariato COSAC, viene talvolta esercitato dalle Commissioni affari europei, talaltra dalle Commissioni specializzate, talaltra ancora da una combinazione di questi due tipi di Commissioni e che le

Commissioni affari europei rappresentate nella COSAC hanno proposto un sistema di controllo parlamentare basato o sulle riunioni interparlamentari già esistenti, o sulla COSAC, o su una Commissione mista composta da parlamentari europei e nazionali o, infine, una combinazione di queste formule;

ricordato ancora quanto deliberato dalla XLII COSAC di Stoccolma, del 4-6 ottobre 2009, in cui si è ribadita la priorità delle discussioni afferenti il controllo parlamentare di Europol e la valutazione delle attività di Eurojust, e dalla XLIV COSAC di Bruxelles, del 24-26 ottobre 2010, in cui, in vista dei futuri documenti di consultazione e proposte legislative relative a Europol ed Eurojust, è stata sottolineata *«la necessità imperiosa per la Commissione europea di procedere in tempo utile a un'ampia consultazione preliminare dei parlamenti nazionali. La COSAC invita la Commissione europea a pubblicare simultaneamente le proposte legislative concernenti Europol e Eurojust»*;

ricordato che anche la Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione europea, nelle Conclusioni adottate a Stoccolma il 14-15 maggio 2010, ha supportato la richiesta della COSAC mirante a promuovere il dialogo tra i parlamenti nazionali e la Commissione europea nelle fasi preparatorie della legislazione europea su Eurojust e Europol;

ricordato che in occasione dell'*iter* che ha condotto all'approvazione del Programma di Stoccolma, la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato ha reso una deliberazione, il 18 novembre 2009, nella quale ha affermato, proprio in riferimento alle modalità di associazione dei parlamenti nazionali alle attività dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che tali modalità potrebbero trovare una *«collocazione nella regolamentazione europea prevista dagli artt. 70, 71, 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione»* attraverso *«l'istituzione di un meccanismo di cooperazione permanente tra parlamenti nazionali e parlamento europeo. In tale contesto, si potrebbe ipotizzare la previsione di incontri semestrali tra rappresentanti dei parlamenti nazionali e rappresentanti del Parlamento europeo, su base paritaria, aventi quale oggetto specifico il controllo parlamentare congiunto delle attività del settore giustizia e affari interni»*;

valutato il contenuto della Relazione sull'attuazione della Convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'anno 2009, presentata dal Ministro dell'interno il 21 maggio 2010, in cui sono contenute informazioni che debbono costituire il punto di partenza della riflessione interna sulle modalità di esercizio del controllo sull'operato di Europol, circostanza del resto rilevata nella Comunicazione oggetto di esame, ove nel paragrafo 2.2. si rileva che, per il tramite del controllo sui ministri competenti, *«Europol è già controllato dai parlamenti nazionali»*;

richiamati i contenuti del documento presentato alla Giunta del Regolamento dal Comitato incaricato di valutare i riflessi sul Regolamento del Senato conseguenti all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ove, in riferimento all'associazione della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica al controllo politico di Europol ed alla valutazione delle attività di Eurojust (secondo gli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), si osservava che saranno proprio i regolamenti europei citati negli articoli del Trattato a definire le modalità del controllo. Il documento invitava, quindi, il Senato a concorrere, alla migliore formulazione dei regolamenti attraverso i meccanismi di esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione. Evenienza confermata dalla Comunicazione in oggetto, della Commissione europea, ove si specifica che *«sulla base di procedure costituzionali nazionali, i parlamenti possono formulare un parere su ogni proposta legislativa presentata dal legislatore dell'UE. In funzione della legge nazionale, tale parere può essere o non essere vincolante per la posizione assunta dal governo in seno al Consiglio»*;

tenuto conto che la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, che si terrà a Bruxelles il 4 e 5 aprile 2011, ha tra i punti all'ordine del giorno il ruolo dei parlamenti nell'attività di controllo di Europol;

ricordato, infine, il dibattito in corso sul settore della politica estera e di difesa comune, ove la cessazione delle attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale ha messo in moto un delicato negoziato, non ancora concluso, volto ad individuare delle rinnovate modalità di esercizio del relativo controllo parlamentare. Di tale dibattito, a cui il Senato ha partecipato con una mozione approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 16 settembre 2010, e del suo sviluppo – ora rappresentato dalla proposta della presidenza belga in vista della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea del 4-5 aprile 2011 –, occorrerà prendere nota in vista delle deliberazioni connesse al controllo parlamentare di Europol;

si esprime positivamente sul contenuto della Comunicazione in oggetto, formulando i seguenti rilievi:

A. per quanto riguarda il quadro ordinamentale vigente, si dovrebbe continuare l'esperienza degli incontri interparlamentari tra il Parlamento europeo, ed in particolare la sua Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni, e i rappresentanti dei parlamenti nazionali, svoltisi a Bruxelles con continuità negli ultimi anni, valorizzando al riguardo la previsione di cui all'articolo 9 del Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali che garantisce a questi, insieme con il Parlamento europeo, il potere di organizzare e promuovere *«una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione»*;

B. per quanto riguarda il quadro ordinamentale che risulterà a seguito dell'approvazione del regolamento basato sull'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

1) si ritiene opportuno anticipare quanto possibile, rispetto al previsto termine del 2013, la presentazione da parte della Commissione europea del pertinente progetto di atto legislativo;

2) il nuovo regolamento dovrebbe tenere conto dell'ampliamento dei soggetti coinvolti dall'azione di Europol, disciplinandone le funzioni e i compiti operativi, dovrebbe adattare le norme in tema di squadre investigative comuni e dovrebbe delimitare chiaramente le facoltà e i divieti per gli Stati membri nella trattazione di dati personali, in modo tale da incidere nella misura minore possibile sui diritti fondamentali dei singoli;

3) quanto ai contenuti del controllo parlamentare occorrerebbe distinguere un livello nazionale e un livello europeo:

3.a) per quanto riguarda il livello nazionale:

– i parlamentari designati a partecipare al controllo sull'operato di Europol in sede europea dovrebbero essere individuati all'interno delle Commissioni permanenti competenti per il controllo sull'attività delle forze di polizia e di Europol;

– si dovrebbe prevedere un canale di comunicazione diretto – attraverso modalità che saranno successivamente stabilite – tra i parlamentari designati a partecipare al controllo sull'operato di Europol in sede europea e:

a) l'Unità nazionale di cui all'articolo 8 della decisione Europol, istituita con il decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 (Ministero dell'Interno e del Tesoro) presso l'Ufficio del Vice Direttore della Pubblica Sicurezza-Direttore Centrale della Polizia Criminale e che si avvale, per lo svolgimento delle sue attività, dei Servizi nazionali di polizia competenti per la prevenzione e la lotta contro la criminalità (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – II Reparto, Comando Generale della Guardia di Finanza – II Reparto, Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, Direzione Investigativa Antimafia, Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato);

b) il rappresentante italiano nel Consiglio di amministrazione (articolo 37 della decisione Europol);

c) l'Autorità di controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati (articolo 33 della decisione Europol);

d) la Procura nazionale antimafia e altre autorità o organismi nazionali – ivi compresi i membri italiani di squadre investigative comuni – eventualmente coinvolti, per casi specifici, nell'azione di Europol;

3.b) per quanto riguarda il livello europeo, si ritiene condivisibile l'opzione di fondo sostenuta dalla Commissione europea nel paragrafo 5.1. della Comunicazione in oggetto, con cui si prefigura l'istituzione di un *forum* misto permanente, di cui – partendo dall'esperienza degli incontri interparlamentari tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, svoltisi

a Bruxelles con continuità negli ultimi anni – si ritiene possibile un’articolazione in concreto sulla base delle precisazioni seguenti:

– ogni parlamento nazionale dovrebbe essere rappresentato da almeno 6 membri, in modo tale che sia garantita la rappresentatività della delegazione con il coinvolgimento delle minoranze. Tali membri potrebbero essere individuati da ciascun parlamento su base continuativa e permanente;

– il numero dei componenti del Parlamento europeo dovrebbe essere pari a un terzo del numero complessivo dei rappresentanti dei parlamenti nazionali;

– le riunioni del *forum* misto permanente dovrebbero essere congiuntamente presiedute dal Parlamento europeo e dal Parlamento nazionale del Paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio;

– il Segretariato del *forum* misto permanente dovrebbe essere assicurato da funzionari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali dei Paesi che fanno parte del trio presidenziale del Consiglio;

– il *forum* misto permanente dovrebbe riunirsi a Bruxelles nei locali del Parlamento europeo;

– il *forum* misto permanente dovrebbe riunirsi almeno tre volte l’anno, di cui una in occasione del dibattito sulle priorità della futura attività di Europol per l’anno successivo e sulla valutazione delle attività svolte nell’anno precedente. In tale contesto, ai fini dell’esercizio di un effettivo ed informato controllo parlamentare, il direttore di Europol e il presidente del Consiglio di amministrazione dovrebbero dare conto delle attività di cui sono responsabili innanzi al *forum*, illustrando le priorità di Europol per l’anno seguente e fornendo una relazione per le attività svolte nell’anno precedente;

– il *forum* misto permanente dovrebbe avere un’interazione regolare con le istituzioni e le agenzie dell’Unione competenti in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quali, a titolo di esempio, Eurojust, Frontex, il Comitato operativo per la sicurezza interna previsto dall’articolo 71 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, nonché con l’OLAF;

– il *forum* misto permanente dovrebbe essere connesso con la COSAC, eventualmente attraverso la previsione che uno dei membri della delegazione di ciascuna Camera nazionale e del Parlamento europeo faccia parte, altresì, della delegazione di ciascuna Camera nazionale e del Parlamento europeo alla COSAC.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 32
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2011) 32 definitivo,

considerato che esso prevede che venga disposto il trasferimento, a cura dei vettori aerei, dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (*Passenger Name Record*, PNR) dei voli internazionali da e verso gli Stati membri, nonché il trattamento di quei dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio reciproco;

considerato che i dati del codice di prenotazione potranno essere trattati solo al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, anche di natura transnazionale, come la tratta degli esseri umani e il traffico di stupefacenti;

rilevato che il 6 novembre 2007 la Commissione aveva già adottato una proposta di decisione-quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione nelle attività di contrasto (COM(2007) 654) e che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1^o dicembre 2009, tale proposta, all'epoca non ancora adottata dal Consiglio, è diventata obsoleta;

considerato che l'attuale proposta si ispira alle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione del novembre 2008 adottata in sede consultiva sulla proposta di decisione-quadro e agli ultimi sviluppi delle discussioni, svolte nel 2009, nei gruppi di lavoro del Consiglio, nonché ai pareri del Garante europeo della protezione dei dati, del Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati e dell'Agenzia per i diritti fondamentali;

tenuto conto che l'Unione europea ha concluso con gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia alcuni accordi, che dovranno essere rinegoziati nel 2011, per il trasferimento dei dati PNR nell'ambito della lotta ai reati gravi di natura transnazionale e al terrorismo, applicabili esclusivamente al traffico aereo, che fanno obbligo ai vettori aerei che raccolgono i dati PNR dei passeggeri a fini commerciali di trasmetterli alle autorità competenti degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia;

ritenendo imprescindibile che venga sempre perseguito l'obiettivo generale di aumentare la sicurezza interna nell'Unione, in risposta alla minaccia rappresentata dai reati gravi e dal terrorismo e in considerazione

dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne ai sensi della convenzione Schengen, e che vengano rispettati al contempo il diritto alla protezione dei dati personali e gli altri diritti fondamentali;

acquisito l'orientamento di massima del Garante per la protezione dei dati personali che, in data 8 marzo 2011, ha fatto pervenire alle Camere una nota nella quale ha evidenziato i principali profili problematici della proposta del 2007 – in parte ripresi dall'attuale proposta – e segnatamente: *a)* il fatto che venissero trattati dati ulteriori (dati PNR) rispetto a quelli già oggetto di trattamento in base alla direttiva 2004/82/CE, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (c.d. dati API), in assenza di elementi che dimostrino il «valore aggiunto» dei primi; *b)* l'assenza di analisi che giustifichi un sistema per la raccolta e la gestione di informazioni aggiuntive rispetto ai sistemi già vigenti in materia di prevenzione e contrasto del terrorismo; *c)* il numero eccessivo dei dati che i vettori sono tenuti a trasmettere (19 categorie); *d)* la delicatezza delle informazioni contenute nei dati PNR, che consentono di effettuare un profilo del passeggero e delle sue preferenze;

tenuto conto che, successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza dell'8 giugno 2010, causa C-58/08, *Vodafone*, ha ricordato che «*il principio di sussidiarietà è enunciato all'art. 5, secondo comma, CE, e concretizzato dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato, a termini del quale la Comunità interviene soltanto se e nei limiti in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, potendo essere dunque meglio realizzati, in considerazione delle dimensioni o degli effetti dell'azione prospettata, a livello comunitario. Detto protocollo stabilisce parimenti, al n. 5, gli orientamenti per accertare se tali requisiti siano soddisfatti*» e che «*per quanto attiene agli atti legislativi, detto protocollo precisa, ai nn. 6 e 7, che la Comunità legifera soltanto per quanto necessario e che le misure comunitarie dovrebbero lasciare il maggior spazio possibile alle decisioni nazionali, purché sia garantito lo scopo della misura e siano soddisfatte le prescrizioni del Trattato*»;

acquisiti utili elementi informativi da parte di rappresentanti del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli quanto al rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, e quanto al merito della proposta, con i rilievi di seguito precisati.

La base giuridica prescelta dalla Commissione europea appare correttamente individuata: nell'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a facilitare la cooperazione fra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni; nonché, nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base

al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, consentendo a tutti gli Stati membri di raccogliere, trattare e scambiare i dati PNR relativi ad una categoria predeterminata di reati, intende promuovere un'azione collettiva e coerente in modo da evitare potenziali lacune nella sicurezza interna dell'Unione europea – anche alla luce dell'eliminazione dei controlli alle frontiere interne conseguenti all'*acquis* di Schengen. In proposito – tenuto anche conto delle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali sulla proposta del 2007 –, il valore aggiunto dell'iniziativa della Commissione può ravvisarsi in termini di maggiore assistenza apportata agli Stati membri nel verificare l'identità delle persone e i potenziali comportamenti suscettibili di essere inquadrati in fattispecie criminose. Ciò al fine della prevenzione e repressione dei gravi reati previsti e delle connesse attività di contrasto, ferma restando la tutela effettiva dei dati di carattere personale trattati nell'attività di raccolta ed uso dei dati PNR. In tal senso, l'attività di prevenzione e repressione dei reati che discende da un'analisi adeguata dei dati PNR – sicuramente considerevoli quanto al numero di categorie (19) di cui sono composti – può essere proficuamente effettuata, dimostrando in tal modo il valore aggiunto dell'iniziativa europea, solamente in quanto sia limitata ad un numero predeterminato e grave di reati. Le condotte dei reati di tratta degli esseri umani, traffico illecito di sostanze stupefacenti e terrorismo possono essere contrastate anche attraverso l'intercettazione di comportamenti commessi utilizzando gli spostamenti con i vettori aerei, di cui le tracce risultanti dai dati PNR possono costituire un valido supporto investigativo per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie.

In senso rafforzativo di quanto sopra affermato in riferimento al principio di sussidiarietà, va detto che la proposta appare, nel complesso, conforme anche al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi proposti, essendo in particolare ristretto il campo di applicazione a una serie di reati gravi specifici e prescrivendo che i dati PNR vengano conservati per un periodo massimo di cinque anni e che vengano resi anonimi dopo 30 giorni. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga il più limitato possibile e proporzionato all'obiettivo specifico di sicurezza perseguito, si invita a valutare l'effettiva necessità di trattare tutti i dati PNR elencati nell'allegato alla proposta. Al riguardo, appare particolarmente importante – ed in questo risulta significativo quanto rilevato dal Garante per la protezione dei dati personali – che per ciascuna delle 19 categorie di dati PNR venga fornita un'adeguata motivazione circa la pertinenza dell'acquisizione del dato ai fini del contrasto degli specifici reati che la proposta mira a prevenire.

Nel merito, si sottolinea come la proposta imponga ai vettori aerei l'obbligo giuridico di fornire agli Stati membri dell'Unione i dati del co-

dice di prenotazione elencati nell'allegato, ovvero dati che consentono alle autorità di contrasto di identificare anche persone «non note», ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano a ulteriori verifiche. A tale riguardo, a seguito della riunione del Comitato di coordinamento nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (CATS) del 10 e 11 febbraio 2011, in cui la proposta è stata discussa dagli Stati membri, si invita a valutare con estrema attenzione e cautela la proposta – ivi formulata – volta ad estendere il campo di applicazione della direttiva anche all'acquisizione dei dati PNR dei voli interni all'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 30 marzo 2011

Presidenza del Vice Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Sull'ordine dei lavori

Mario PEPE, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 797.

La Commissione concorda.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione

Nuovo testo C. 797

Parere alla XII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, ai sensi del quale nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture sanitarie private accreditate, ai servizi di anestesia e rianimazione verrà attribuita la denominazione «unità operative di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica», mentre ai medici specialisti in tale disciplina sarà riconosciuta la corrispondente competenza. Precisa che le nuove disposizioni perseguono lo scopo di consentire l'adeguamento alla recente evoluzione normativa dell'organizzazione interna degli ospedali in rela-

zione ai servizi di anestesia. In particolare, rileva, si intende rendere conforme l'ordinamento dei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione ai rinnovati ordinamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, che includono, tra le competenze professionali degli anestesisti, la terapia intensiva, la terapia antalgica e la terapia iperbarica. Segnala che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materie tutela della salute e professioni, di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,10.

Presidenza del Vice Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
(Svolgimento e conclusione)

Mario PEPE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

La professoressa Ida Maria DENTAMARO, *Assessore al Sud e federalismo della Regione Puglia*, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione. Prendono quindi la parola, per fornire ulteriori precisazioni, la dottoressa Caterina CHINNICI, *Assessore alle autonomie locali della Regione Sicilia*, e il dottor Riccardo NENCINI, *Assessore alle Riforme istituzionali della Regione Toscana*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE, *presidente*, e Luciano PIZZETTI (*PD*), nonché i senatori Al-

fonso MASCITELLI (*IdV*) e Mariangela BASTICO (*PD*), ai quali replicano la professoressa Ida Maria DENTAMARO, *Assessore al Sud e federalismo della Regione Puglia*, ed il dottor Riccardo NENCINI, *Assessore alle Riforme istituzionali della Regione Toscana*.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (Nuovo testo C. 797)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 797, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante «Modifica all'articolo 18 del DPR n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione»;

considerato che il testo in esame reca norme in materia di tutela della salute e di professioni, di competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni, ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, in materia di organizzazione sanitaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 30 marzo 2011

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, svolge la sua replica sottolineando come molti degli interventi svolti nel corso della discussione generale hanno contribuito ad evidenziare i problemi posti da alcuni degli emendamenti presentati. L'esperienza dello scorso anno, i cui risvolti negativi sono stati riscontrati dallo stesso deputato Beltrandi, amplificata altresì dalle pronunce della giustizia amministrativa, ha posto in maniera ancor più evidente il tema della distinzione tra disciplina dell'informazione e

disciplina della comunicazione politica. Risulta chiaro che una eventuale assimilazione dei due ambiti rappresenterebbe un eccessivo onere per la RAI, con una limitazione dell'autonomia professionale dei giornalisti, e un'indebita sottrazione di spazi al servizio pubblico a fronte di un non opportuno ampliamento degli spazi riservati alla comunicazione politica. Peraltro, pur considerando il contesto sociale e di politica internazionale che stiamo vivendo, è immaginabile di invitare la RAI, in modo non prescrittivo, a creare spazi di informazione sulle elezioni anche in ambito nazionale. In tal senso gli emendamenti dovrebbero avere altro tenore, in quanto a garantire il rispetto del *par condicio* nell'ambito dell'informazione e dell'approfondimento non può essere una commistione con l'ambito della comunicazione, laddove ne risulterebbero stravolti gli stessi *format* dei singoli programmi, nonché l'ambito del confronto elettorale in questione. Peraltro, occorre anche considerare come le deliberazioni della Commissione, per le sue caratteristiche istituzionali, non possano essere assunte con una semplice maggioranza, laddove dovrebbero sempre essere supportate da un adeguato sostegno numerico. In conclusione, occorre necessariamente tener conto dell'obiettivo di favorire un servizio pubblico di qualità, con un'informazione e programmi di approfondimento affidati a professionisti di livello.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, il PRESIDENTE ricorda come alcune perplessità riguardanti talune proposte di emendamento chiamino in causa quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge 28 del 2000 e la successiva interpretazione operata dalla sentenza n. 155 del 2002 della Corte costituzionale, da cui si evince che ai programmi di informazione non possono essere applicati i criteri dettati per la comunicazione politica. Sulla base di tali valutazioni, sono da considerare inammissibili gli emendamenti 1.4, 8.3 e 8.2, nonché i commi 2 e 9 degli emendamenti 3.4 e 3.5, di contenuto identico, i quali hanno l'obiettivo di estendere alle trasmissioni di ogni tipo, anche quelle informative, il rispetto delle regole tipiche della comunicazione politica, nonché sostituire tali trasmissioni con spazi esplicitamente dedicati alle Tribune politiche. Dichiara in conclusione inammissibili tali emendamenti.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Non concordando sul merito e sui riferimenti normativi utilizzati dal Presidente, il deputato DE ANGELIS (*PdL*) ribadisce come scopo degli emendamenti presentati fosse quello di affrontare il tema del pluralismo, con riferimento all'articolo 21 della Costituzione. Gli emendamenti proposti non appaiono riformulabili, considerando come l'intento è quello di assicurare la possibilità che il servizio pubblico fornisca un'informazione adeguata, impedendo alla RAI di non attenersi alle regole. Appare fuori luogo l'utilizzo della dichiarazione di inammissibilità, stante il preliminare obiettivo di arrivare a decisioni condivise. Peraltro il rischio dell'utilizzo di certi strumenti potrebbe essere quello di costituire una lesione dei diritti

dei singoli parlamentari. Ricorda poi il collegamento con la questione della tutela del pluralismo, che alla sua parte politica sta a cuore risolvere anche nell'ambito dell'esame dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo.

La deputata PERINA (*FLI*) approva la presa di posizione non ambigua del Presidente, che consente anche di tutelare l'immagine della Commissione. Considera peraltro grave il rifiuto di riformulare gli emendamenti in senso non prescrittivo, in quanto non appare corretto legare la volontà di dare indicazioni soltanto ad un intento sanzionatorio.

Secondo il deputato CAPARINI (*LNP*), la decisione del Presidente è un atto molto grave, che peraltro nega l'applicazione corretta della legge sulla *par condicio* e non sembra basata su una lettura attenta degli emendamenti di cui egli è firmatario. Essendo i programmi di approfondimento dedicati a temi politici, essi rientrano in quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000. Negli emendamenti proposti non vi sono punti che mirano a condizionare il comportamenti dei conduttori, quanto piuttosto a dare a tutte le forze politiche la possibilità di accedere a quei programmi, come impone la legge. Occorre allora individuare degli strumenti che garantiscano ciò anche nei programmi di informazione, tenendo conto altresì che non è vero che le forze politiche coinvolte sarebbero troppe numerose.

Il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*) ritiene necessario che maggioranza e opposizione affrontino il tema con reciproca chiarezza. Se infatti può essere accolta l'intenzione dichiarata dai colleghi del centrodestra circa gli scopi da raggiungere, è anche vero però che per tutelare il pluralismo appare idoneo il testo proposto dal relatore. Sicuramente è possibile immaginare ulteriori strumenti, ma non sembrano adeguati quelli proposti. La dichiarazione di inammissibilità consente di evitare la pessima conseguenza dell'eliminazione dell'informazione dal servizio pubblico in un periodo cruciale della vita del Paese.

Riconoscendo alla decisione del Presidente anche il merito di evitare il rischio di una riproposizione della situazione dello scorso anno, il senatore MORRI (*PD*) ritiene che si sia fermata un'ennesima forzatura sul piano giuridico. Peraltro, con un lavoro attento, è anche possibile immaginare di inserire nel testo della delibera le dovute sollecitazioni alla RAI affinché si dia più spazio che in passato al dibattito politico riguardante le grandi realtà territoriali coinvolte nelle consultazioni.

Il senatore VITA (*PD*) ricorda come la legge n. 28 del 2000 mirava ad innovare il linguaggio istituzionale sull'argomento, creando una demarcazione precisa, attraverso il criterio della parità di trattamento in luogo della parità in senso matematico, tra ambiti ovviamente contigui e per questo confondibili fra loro. L'eventuale confusione gravita però sul fronte

della comunicazione politica, non dell'informazione. Gli argomenti utilizzati dal Presidente sembrano appropriati, anche considerando come con i *format* dei programmi di approfondimento esistenti la comunicazione politica sia del tutto irrealizzabile.

Secondo il deputato BELTRANDI (*PD*) l'odierna pronuncia del Presidente corona una triste vicenda, che ha certamente danneggiato l'immagine del Parlamento. Non sembrano però condivisibili alcune argomentazioni utilizzate dai colleghi, dato che la legge del 2000 non appare assolutamente chiara e univoca e non a caso tiene distinta la «diffusione di notizie» dall'informazione. Non è peraltro vero che i regolamenti previsti in passato contenessero sempre norme sufficienti, tanto è vero che una corretta applicazione della legge non si è mai avuta. Sottolineando però come il centrodestra non abbia minimamente protestato a suo tempo per la chiusura dei *talk show* da parte della RAI, ritiene comunque opportuno prevedere un invito all'azienda a tener conto del problema in oggetto.

Il senatore PARDI (*IdV*) considera di grande equilibrio la linea seguita dal Presidente, anche tenendo conto di come la Commissione si occupi soltanto di una parte del mondo radiotelevisivo.

Evidenziando come vi sia una palese diversità di idee circa il pluralismo presente in RAI, il senatore BUTTI (*PdL*) pone l'accento sulla difficoltà di far rientrare ogni volta i provvedimenti elettorali nell'ambito della legge n. 28 del 2000, che forse dovrebbe essere riformata, o addirittura abrogata, ponendosi in modo evidente l'esigenza di una maggiore chiarezza delle definizioni da applicare. Ritenendo infine come dello strumento dell'inammissibilità si potrebbe anche rischiare di abusare, chiede alla Presidenza di disporre una breve sospensione onde consentire lo svolgimento di una riunione dei Gruppi di maggioranza.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,50.

In considerazione della richiesta di tener conto degli impegni della Camera dei deputati, e quindi di aggiornare i lavori, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione sull'ordine dei lavori e dell'esame dell'atto in titolo alla prossima seduta, già convocata per domani giovedì 1° aprile, alle ore 14.

La seduta termina alle 15,55.

ALLEGATO

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

«Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)»

Art. 1.**1.2**

BELTRANDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni del presente provvedimento:

a) quanto alla programmazione locale, cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione necessaria all'elezione di organi che abbiano sede nel territorio della relativa Regione;

b) quanto alla programmazione nazionale, cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione, e non si applicano alle trasmissioni che non si occupano della campagna elettorale o referendaria;

c) non si applicano alla programmazione locale destinata ad essere ricevuta esclusivamente nelle Regioni o Province autonome in cui non dovesse essere prevista alcuna consultazione elettorale».

1.4

DE ANGELIS, LAINATI, BUTTI, CAPARINI, SARDELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La RAI cura che le trasmissioni a diffusione nazionale e regionale relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 siano organizzate e programmate garantendo in maniera particolarmente rigorosa la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici

aventi diritto, nel pieno rispetto delle regole proprie della comunicazione politica».

1.1

BELTRANDI

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle» *con le seguenti:* «sono organizzate e programmate in relazione alle rispettive consultazioni, riferibili alle».

1.3

BELTRANDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione».

Art. 2.

2.1

BELTRANDI

Al comma 1, sostituire le parole: «1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali» *con le seguenti:* «1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della Rai, nonché quella locale relativa alle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali, comunali».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra le diverse indicazioni di» sostituire le parole: «voto, ovvero» con le seguenti: «voto; gli spazi sono ripartiti in parti eguali».

Art. 3.**3.4**

LAFFRANCO, FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.

3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, di-

verse da quelle di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli comunali e provinciali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui alla lettera *a)* comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai candidati alla carica di Presidente della Provincia e alla carica di Sindaco sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto;

6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

3.1

BELTRANDI

Al comma 1, prima delle parole: «Per comunicazione politica», inserire le seguenti: «Le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare in rete nazionale, ovvero in rete locale nelle Regioni interessate dalla consultazione elettorale per il rinnovo dei Consigli provinciali o dei Consigli del Comune rappresentato, si conformano ai criteri di cui al presente articolo».

3.6

DE ANGELIS, LAINATI, BUTTI, CAPARINI, SARDELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «purché le trasmissioni siano riferite al Consiglio provinciale o al Consiglio del Comune rappresentato».

3.2

BELTRANDI

Al comma 7, alla lettera c), sostituire le parole: «due deputati» con le seguenti: «un deputato»; alla lettera d), dopo le parole: «di rilevanza nazionale», inserire le seguenti: «, regionale e provinciale,».

3.3

BELTRANDI

Al comma 8, dopo la parola: «provinciale», aggiungere le seguenti: «e regionale».

3.5

LAFFRANCO, FASANO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.

3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui alla lettera *a)* comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai candidati alla carica di Presidente della Provincia e alla carica di Sindaco sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto;

6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve es-

sere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Conseguentemente, sostituire il titolo dell'articolo 3 con il seguente:

«(Trasmissioni di comunicazione politica a programmazione regionale autonomamente disposte dalla RAI)».

Art. 4.

4.1

BELTRANDI

Al comma 6, sopprimere le parole: «per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione».

Art. 5.

5.1

BELTRANDI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole, in modo da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra favorevoli e contrari, comprendendo tra i contrari anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto;».

5.2

BELTRANDI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 7, lettere b) e c), qualora ne abbiano fatto richiesta, e abbiano dichiarato la propria preferenza di voto, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle tribune, in modo da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto;».

Art. 8.**8.1**

BELTRANDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari anche nazionali diffusi dalla RAI e comunque ricevuti nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, nonché i relativi programmi di approfondimento, si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato anche la più ampia informazione sui soggetti sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, ed ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività, della apertura, e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche e i candidati alla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. Anche a tal fine, la Rai è altresì invitata per il periodo di vigenza del presente provvedimento ad adottare idonei criteri e linee operative atti a definire e a verificare, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo infor-

mativo previsti dal T.U. n. 177 del 2005, dalla legge n. 28 del 2000, dal Contratto di Servizio e dal Codice etico, nei propri programmi d'informazione e di approfondimento informativo, e le relative responsabilità aziendali, anche ispirandosi alle migliori esperienze regolatorie europee in merito. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operino riferimenti ai temi propri dei *referendum* nazionali previsti per il 12 e 13 giugno, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali e referendari, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici e ai candidati. A tal fine la Rai è invitata ad aumentare l'offerta di programmi di approfondimento informativo nel periodo elettorale.

6. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni provinciali e comunali, nei periodi consentiti dalla legge, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirenti;
- c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d) domande rivolte;
- e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.»

7. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti».

8.3

DE ANGELIS, LAINATI, BUTTI, CAPARINI, SARDELLI

Sostituire il titolo con il seguente: «(Informazione nelle trasmissioni a diffusione nazionale)».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Nei programmi di informazione, ad eccezione dei telegiornali, i giornali radio e notiziari, in quelli di comunicazione politica ed in ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, deve essere garantita la partecipazione di tutti i candidati alla carica di sindaco e di Presidente della provincia ovvero di tutte quelle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli

dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, in un ambito territoriale tale da interessare almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alle consultazioni.

2-ter. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature alle medesime trasmissioni è garantito l'accesso a tutte le forze politiche che:

a) sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

2-quater. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di sindaco dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti le trasmissioni di cui al comma 2-bis garantiscono spazi in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi, anche con la formula del confronto diretto».

8.2

LAFFRANCO, FASANO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera parti-

colarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra i seguenti soggetti:

a) alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli comunali e provinciali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

3-bis. Le condizioni oggettive di cui al comma 3 devono essere fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici».

Art. 11.**11.1**

BELTRANDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 11.***(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste, nonché del quesito referendario)*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione nazionale ed in quella delle Regioni ove sono programmate consultazioni elettorali, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette, sia nella programmazione nazionale che in quella nelle regioni interessate alle consultazioni, altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 30 marzo 2011

Presidenza del presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

Audizione di rappresentanti dell'ITALGAS.

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti l'ing. Eduardo Di Benedetto, Direttore Sviluppo e Mercato Snam Rete Gas e procuratore Italgas per l'Attività Commerciale, e il dott. Leonardo d'Acquisto, Responsabile Rapporti con Istituzioni Associazioni Snam Rete Gas.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola all'ing. DI BENEDETTO, che svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) e il senatore Lucio D'UBALDO (PD).

L'ing. DI BENEDETTO, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 30 marzo 2011

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL)
(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (*UDC*), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPACL, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli, con condizioni:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL);

premessi che:

a) nel triennio 2006-2008, si registra una crescita del numero degli iscritti del 2,8% circa, cui tuttavia corrisponde, nel biennio 2007-2008, un incremento dei contributi pari solo al 5,9%;

b) alla limitata crescita dei contributi corrisponde, tuttavia, un aumento ben più consistente degli oneri per pensioni, pari, nel biennio 2007-2008, a circa il 13%;

c) non si può non rilevare che, se la crescita degli oneri per pensioni dovesse risultare stabilmente maggiore della voce «contributi», a lungo termine, potrebbe essere compromesso il sistema a ripartizione adottato dall'Ente, che implica il finanziamento delle prestazioni erogate tramite i contributi incassati;

d) il patrimonio dell'Ente risulta investito per circa due terzi in investimenti mobiliari a carattere durevole e, per un terzo, in immobili, la cui redditività netta è stata pari sia nel 2006, che nel 2007, al 2,66% e, nel 2008, al 2,99%;

e) tra gli investimenti mobiliari, risultano privilegiati i titoli obbligazionari, mentre risulta contenuta la presenza di titoli di Stato;

f) la redditività del patrimonio mobiliare è stata pari al 3,45% nel 2006, al 3,74% nel 2007, per subire un forte calo, pari a -2,27%, nel 2008;

g) dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sugli investimenti finanziari a rischio, è emerso infatti che l'Ente già nel bilancio 2008 aveva una esposizione diretta in obbligazioni verso *Lehman* pari a 5 mln di euro; ed un'esposizione indiretta in obbligazioni strutturate con un valore nominale pari a 53 mln di euro;

h) l'utile d'esercizio dell'ENPACL registra un leggero incremento nel 2007 (+2,41%), per poi subire una forte contrazione pari nel 2008 a -60,96%;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con le seguenti condizioni:

– considerate le notevoli perdite patrimoniali subite, si rileva la necessità che l'Ente eviti in futuro investimenti in strumenti finanziari ad alto rischio;

– considerato che dall'ultimo bilancio tecnico è emerso un saldo previdenziale positivo fino al 2017 ed un progressivo deterioramento del patrimonio netto fino al suo annullamento nel 2039, si ritiene necessario valutare se le riforme statutarie approvate siano effettivamente idonee ad assicurare in futuro un saldo previdenziale positivo».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con condizioni.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

La deputata Carmen MOTTA (*PD*), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'EPAP, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli, con condizioni:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi all'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);

premessi che:

a) sul fronte patrimoniale, nel triennio 2006-2008, aumentano sia le «attività» dell'Ente, sia le passività, con un incremento pari, rispettivamente, al 32,25% ed al 46,66%;

b) il patrimonio netto, nel biennio 2006-2007, registra un incremento del 13,85%, subendo poi una forte frenata nel 2008, diminuendo del 74,93% in conseguenza del disavanzo di gestione;

c) l'utile d'esercizio dell'EPAP aumenta tra il 2006 ed il 2007 di circa il 55%, mentre nel 2008 l'Ente registra un consistente disavanzo, a causa della differenza negativa tra ricavi e costi. La crescita dei costi complessivi nel 2008 è ascrivibile all'aumento dell'accantonamento al Fondo svalutazione titoli, per effetto dell'aumento delle differenze di valore tra i costi d'acquisto dei titoli in portafoglio e i valori di mercato degli stessi;

d) per quanto riguarda la gestione mobiliare, mentre l'esercizio 2007 ha registrato rendimenti netti positivi (+3,57%), nell'esercizio 2008 sono stati conseguiti rendimenti negativi relativamente agli investimenti in fondi e in gestioni patrimoniali (-14,96%);

e) nel 2008, l'Ente risulta essere una delle Casse maggiormente esposte in modo diretto verso il gruppo *Lehman* con due titoli, per un valore nominale pari a 15,7 mln di euro, che rappresenta il 3,84% del patrimonio mobiliare, con una perdita complessiva pari al 15%;

f) sul lato della gestione previdenziale, fra il 2006 e il 2007, si registra un aumento del numero degli iscritti, con un incremento pari allo 0,39%, mentre nel 2008 l'incremento è ancor più consistente, attestandosi sul 2,57%;

g) nel biennio 2006-2007, le entrate contributive aumentano del 28,7%, mentre diminuiscono del 9,7% nel biennio 2007-2008, a fronte di prestazioni previdenziali ed assistenziali piuttosto contenute sia nel 2007, sia nel 2008. Il saldo previdenziale risulta positivo nel triennio considerato;

h) infine, secondo le proiezioni contenute nel bilancio tecnico, il saldo previdenziale rimane positivo fino al 2038; mentre a decorrere dal 2039 le prestazioni previdenziali supereranno le entrate contributive;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con le seguenti condizioni:

– considerate le notevoli perdite patrimoniali subite, si rileva la necessità di evitare per il futuro tali investimenti, riequilibrando il patrimonio mobiliare con titoli a basso indice di rischio;

– considerate le previsioni contenute nel bilancio tecnico che indicano nel 2039 l'anno in cui le prestazioni previdenziali supereranno le entrate contributive, si rileva la necessità di adottare ogni provvedimento idoneo a garantire l'equilibrio della gestione previdenziale nel medio-lungo periodo».

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), nel condividere la proposta formulata dalla deputata Motta, dichiara il proprio voto favorevole.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con condizioni.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno che la Commissione esamini il più rapidamente possibile i bilanci consuntivi e preventivi, nonché tecnico-attuariali relativi agli anni passati, per passare quindi all'esame dei bilanci più recenti.

Il deputato Giulio SANTAGATA (*PD*), condivide l'opportunità di esaminare velocemente i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008 e 2009 e i bilanci tecnico attuariali al 2006, al fine di approfondire i problemi gestionali più recenti degli enti di previdenza pubblici e delle casse privatizzate.

La deputata Carmen MOTTA (*PD*), nel condividere la proposta avanzata dai colleghi, ritiene comunque opportuno che la Commissione, seppur rapidamente, esamini con la dovuta attenzione tutti i bilanci degli enti sottoposti al controllo, soprattutto quelli dei grandi enti di previdenza pubblici, rilevando peraltro che i bilanci tecnici-attuariali riferiti al 2006 recano proiezioni trentennali sull'equilibrio gestionale delle casse.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel condividere l'opportunità di un rapido esame dei bilanci degli enti relativi agli anni passati, ricorda che la Commissione ha già svolto in questa legislatura l'esame dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2004-2005-2006, preventivi 2007 e tecnico attuariali (*Doc. XVI-bis*, n. 2), recuperando in tal modo il corpus arretrato accumulato nella precedente legislatura.

Assicura quindi i colleghi che con altrettanta solerzia saranno esaminati i consuntivi 2007-2008 e preventivi 2008-2009 al fine di passare rapidamente all'analisi di quelli relativi agli anni successivi. Ritiene comunque opportuno che la Commissione svolga un esame attento ed approfondito sulla gestione degli enti di previdenza ed assistenza pubblici e privati sottoposti al proprio controllo.

La seduta termina alle ore 9,05.

ALLEGATO 1

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL)

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (Enpacl) eroga prestazioni previdenziali ed assistenziali agli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro che non abbiano altra copertura previdenziale. L'Enpacl eroga ai propri iscritti tutte le principali prestazioni previdenziali (pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, reversibilità, malattia e maternità), oltre ad alcune prestazioni assistenziali (provvidenze straordinarie, prestazioni creditizie ecc.).

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2008, in relazione ai costi si rileva un incremento di 6.945.000 euro (+13,4%) della spesa per prestazioni previdenziali ed assistenziali rispetto al preconsuntivo 2007, a seguito della decisione dell'Ente di incrementare le pensioni di vecchiaia ed anzianità (6.760.000 euro). Si registra poi un aumento dei costi di amministrazione del 2,08% rispetto al preconsuntivo 2007 ed un decremento degli oneri tributari di 445.000 euro (-11,85%), non essendo previste plusvalenze tassabili.

In relazione ai ricavi, si ipotizza che, rispetto al preconsuntivo 2007, rimangano sostanzialmente invariati, in conseguenza soprattutto di tre fattori: la crescita dei contributi di competenza, la leggera diminuzione dei proventi patrimoniali ed il ben più accentuato decremento dei proventi straordinari. Si ipotizza poi un avanzo di esercizio di 32.325.000, in decremento (-17,44%) rispetto al preconsuntivo 2007, che dovrebbe essere destinato alle riserve dell'Ente. Si ipotizza invece un decremento degli interessi e proventi finanziari diversi (-6,8%) rispetto al preconsuntivo 2007.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si rileva un incremento totale di 1.225.000 euro (+1,4%) rispetto al preconsuntivo 2007, derivante da un aumento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di 4.810.000 euro (+7,7%), compensate dalla riduzione degli oneri finanziari (-46,65%). Si ipotizza un lieve decremento dei costi per gli organi di amministrazione e controllo (pari a -13,13%) rispetto al preconsuntivo 2008. Si prevede un incremento sia dei compensi professionali e di lavoro autonomo (+121,4%), dovuto in particolare all'incidenza della voce «Compensi e spese legali», sia dei costi del personale del 5% rispetto al preconsuntivo 2008.

In relazione ai ricavi si prevede un incremento degli stessi del 19,04% rispetto al preconsuntivo 2008, legato soprattutto al nuovo sistema di determinazione del contributo soggettivo. L'avanzo di esercizio previsto, in aumento rispetto al preconsuntivo dell'anno precedente, risulta di

47.475.000 euro (+55,57%). Si prevedono inoltre maggiori ricavi derivanti dalla voce «Interessi e proventi di origine finanziaria» (+10,63%).

Per quanto attiene alla gestione previdenziale dell'Ente, nel triennio 2006-2008 si registra una crescita del numero degli iscritti del 2,8% circa. Tuttavia, nel biennio 2007-2008, i contributi aumentano solamente del 5,9%, passando da euro 87.057.082 a euro 92.163.354, a fronte di «Oneri per pensioni» che crescono di quasi il 13%, passando da euro 48.294.190 a euro 54.555.744. Non si può non rilevare che, se la crescita degli «Oneri per pensioni» dovesse risultare stabilmente maggiore di quella per «Contributi», a lungo termine potrebbe essere compromesso il sistema «a ripartizione» adottato dall'Ente il quale implica il finanziamento delle prestazioni erogate tramite i contributi incassati.

Nell'ambito dello stato patrimoniale, sono di particolare interesse le voci «Crediti verso iscritti», che aumentano da euro 29.107.680 del 2006 a euro 37.794.151 del 2008, con un incremento del 29,84% (con corrispondente aumento del relativo «Fondo svalutazione dei crediti per contributi») e «Immobilizzazioni finanziarie», che passano da euro 299.214.690 nel 2006 a euro 352.583.518 nel 2008 (17,84%). In particolare, la crescita di queste ultime è dovuta principalmente alle sottovoci «Partecipazioni in imprese controllate» (il cui aumento riflette il passaggio dall'adozione del criterio del costo a quello del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni), e alla sottovoce «Altri titoli», la quale si sostanzia principalmente in investimenti di tipo obbligazionario. Tra le Immobilizzazioni finanziarie risulta contenuta la presenza dei titoli di Stato per l'intenzione, come riferito dall'Ente, di realizzare rendimenti superiori a quelli garantiti dai tali titoli, mantenendo comunque limitati i rischi di mercato attraverso il ricorso ad investimenti di tipo obbligazionario. In generale, circa la gestione patrimoniale, il patrimonio risulta investito, per circa i due terzi, in investimenti mobiliari a carattere durevole e, per un terzo, in immobili.

La redditività netta del patrimonio immobiliare è stata pari al 2,66% sia nel 2006 che nel 2007 e al 2,99% nel 2008. Gli investimenti mobiliari hanno registrato un rendimento del 3,45% nel 2006, del 3,74% nel 2007 e del -2,27% nel 2008.

L'utile d'esercizio dell'ENPACL dapprima subisce un leggero incremento, passando da euro 39.958.548 nel 2006 a euro 40.923.000 nel 2007 (+2,41%), poi registra una forte contrazione tra il 2007 e il 2008 passando da euro 40.923.000 nel 2007 a euro 15.976.166 nel 2008 (-60,96%). Tale evoluzione si spiega alla luce del sensibile aumento dei costi tra il 2007 e il 2008 (+39%), trainati principalmente dall'incremento della voce «Oneri finanziari», «Oneri straordinari» e «Ammortamenti e svalutazioni». Questa ultima voce, in particolare, comprende l'accantonamento al «Fondo oscillazione titoli», resosi necessario per fronteggiare le conseguenze della recente crisi dei mercati finanziari.

In ultimo, secondo le proiezioni dell'ultimo bilancio tecnico elaborato con riferimento al 31.12.2006, il saldo previdenziale, rimane positivo fino

al 2017, mentre il patrimonio netto è destinato a decrescere gradualmente sino ad azzerarsi nel 2039.

Lo scenario prefigurato ha imposto all'Enpacl l'adozione di interventi incisivi sull'attuale sistema contributivo/previdenziale volti ad assicurarne l'equilibrio, attraverso una fase di riforma conclusasi con l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei delegati nel giugno 2008, di una serie di modifiche statutarie e regolamentari finalizzate ad aumentare, per un significativo numero di anni, la stabilità dell'ente. Tale modifiche dovrebbero assicurare un saldo previdenziale positivo sino al 2033 ed una consistenza positiva del patrimonio fino al 2060.

ALLEGATO 2

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi all'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)

L'Ente di Previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP), istituito con d.lgs. 103/1996, si occupa della tutela previdenziale degli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico e di geologo.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2008, in relazione ai costi si rileva un incremento degli stessi pari al 4,5%, dovuti alle prestazioni previdenziali ed assistenziali; si registrano inoltre lievi variazioni positive sia in riferimento alle voci organi statutari, compensi professionali e di lavoro autonomo e costi del personale, sia relativamente agli oneri tributari e oneri.

In relazione ai ricavi, si osserva un incremento degli stessi pari al 3,30%, dovuto principalmente alle maggiori entrate contributive, costituite prevalentemente da contributi soggettivi e contributi integrativi. Si rileva inoltre un incremento nella gestione finanziaria degli interessi bancari e postali e degli interessi e proventi su titoli e si prevede infine un avanzo di gestione di 4.219.800 euro, che rappresenta il risultato economico previsto per il 2008.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si rileva un incremento degli stessi in misura pari al 4,5%, relativo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Si rilevano inoltre lievi aumenti dei costi del personale e la presenza delle spese di consultazione elettorale ed una elevata riduzione (1.377.500 euro) degli oneri tributari (-102%).

In relazione ai ricavi, si osserva un decremento pari all' 1,33%, dovuto, da un lato, ad un incremento alle entrate contributive (provenienti per la maggior parte da contributi soggettivi e integrativi) e, dall'altro, ad un decremento (10.929.400 euro) degli interessi e proventi finanziari diversi. Si ipotizza inoltre un lieve incremento della Gestione «Prelevamento da fondi» e si evidenzia un avanzo di gestione di 153.500 euro, che rappresenta il risultato economico previsto per il 2009.

Per quanto riguarda i bilanci consuntivi nel triennio 2006-2008, sul fronte patrimoniale aumentano sia le «attività» dell'Ente, passando da euro 368.200.078 a euro 486.951.069, con un incremento del 32,25%, sia le passività in senso stretto (al netto cioè del patrimonio netto), che salgono da euro 323.271.637 a euro 474.130.761, con un incremento del 46,66%.

Tra le «attività» rivestono particolare rilevanza quelle finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni, concentrate principalmente in investi-

menti in Fondi; contenuti risultano essere gli investimenti a breve termine in azioni e in obbligazioni.

In particolare, tra le passività si segnala l'incremento significativo registrato dalla voce «debiti» tra il 2006 ed il 2007 come conseguenza dell'accensione del mutuo ipotecario per l'acquisto della nuova sede dell'Ente. Nell'ambito delle passività, di particolare interesse è poi la voce «Fondi istituzionali», la quale si incrementa del 15% per effetto dell'aumento che ha interessato tutti e quattro i fondi istituzionali (Fondo contributo soggettivo, Fondo contributo di solidarietà, Fondo contributo di maternità, Fondo Pensioni).

Il patrimonio netto, nel biennio 2006-2007, aumenta da euro 44.928.441 a euro 51.155.085, con un incremento del 13,85%, subendo poi una forte frenata nel 2008, quando si attesta ad euro 12.820.308, diminuendo del 74,93% in conseguenza del disavanzo di gestione.

L'utile d'esercizio dell'EPAP aumenta tra il 2006 ed il 2007 di circa il 55% (da euro 4.023.257 a euro 6.226.644), mentre nel 2008 l'Ente registra un consistente disavanzo di euro 38.334.777, a causa della differenza negativa tra ricavi (euro 64.529.749) e costi (euro 102.864.526).

In particolare, la crescita dei costi complessivi nel 2008 è ascrivibile all'aumento dell'accantonamento al Fondo Svalutazione titoli, per effetto dell'aumento delle differenze di valore tra i costi d'acquisto dei titoli in portafoglio e i valori di mercato degli stessi.

Sul lato della gestione previdenziale si registra un aumento del numero degli iscritti, da 16.969 nel 2006 a 17.036 nel 2007 (+0,39%) a 17.475 nel 2008 (+2,57%); le entrate contributive nel biennio 2006-2007 passano da euro 46.575.263 a euro 59.937.800 (+28,7%) e diminuiscono da euro 59.937.800 a euro 54.150.907 (-9,7%) nel biennio 2007-2008, a fronte di prestazioni previdenziali ed assistenziali piuttosto contenute: euro 1.623.051 nel 2006, euro 1.913.976 nel 2007 (+17,92%) ed euro 2.160.018 nel 2008 (+12,85%). Il saldo previdenziale, pertanto, ammonta a euro 44.952.212 nel 2006, a euro 58.023.824 nel 2007 e a euro 51.990.889 nel 2008.

Per quanto riguarda la gestione mobiliare, mentre l'esercizio 2007 ha registrato rendimenti netti positivi (+3,57%), nell'esercizio 2008 sono stati conseguiti rendimenti negativi relativamente agli investimenti in fondi e in gestioni patrimoniali (-14,96%).

Infine, secondo le proiezioni dell'ultimo bilancio tecnico elaborato con riferimento al 31.12.2006, la differenza tra le entrate e le uscite totali risulta positiva in ciascun anno dell'intervallo temporale preso a riferimento (2007-2056), mentre il patrimonio netto è destinato a crescere gradualmente.

Il saldo previdenziale rimane positivo fino al 2038; mentre a decorrere dal 2039 le prestazioni previdenziali supereranno le entrate contributive. Sarebbe pertanto opportuno che l'Ente adottasse provvedimenti per garantire un equilibrio gestionale di lungo periodo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 30 marzo 2011

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi il 23 marzo scorso, una delegazione della Commissione svolgerà una missione in Lombardia dal 3 al 5 maggio p.v.

Comunica inoltre che, nella medesima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono stati confermati i collaboratori della Commissione per l'anno 2011 ed è stata approvata la proposta di nomina della dottoressa Irene De Chiaro quale consulente della Commissione a tempo parziale e a titolo gratuito.

Comunica altresì che la delegazione della Commissione che si recherà in missione in Danimarca ed in Olanda dal 3 al 7 aprile 2011 è stata costituita.

Rende infine noto che in data 23 marzo 2011 l'onorevole Raffaele Volpi è stato designato capogruppo della Lega Nord Padania in seno alla Commissione.

**Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti,
Luciano Tarditi**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti, Luciano Tarditi.

Luciano TARDITI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (*PD*).

Luciano TARDITI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Tarditi per il contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 30 marzo 2011

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12^a Commissione:

(8) Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco: parere di nulla osta su emendamenti.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 30 marzo 2011

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(2516) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in primo luogo, che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica che quantifica gli oneri in 206000 euro annui a decorrere dall'anno in corso, coperti sui Fondi speciali – accantonamento relativo al Ministero degli esteri – attualmente disponibili. In relazione agli articoli della Convenzione segnala in primo luogo l'articolo 14, relativo alla tassazione delle professioni indipendenti, in relazione al quale, come sottolineato anche nella nota del Servizio del bilancio, la stima della perdita di gettito sarebbe stata più prudente se si fosse tenuto conto anche dei nuovi canali commerciali e delle nuove professioni che possono essere svolte in prevalenza mediante strumenti informatici e che possono più facilmente rappresentare una elusione rispetto ai criteri prudenziali adottati per la stima.

In relazione agli articoli 16 (compensi e gettoni di presenza) e 17 (artisti e sportivi) occorre acquisire chiarimenti dal Governo sulle ragioni per cui i dati utilizzati dalla relazione tecnica sono quelli del 2000 rispetto a quelli, molto più recenti, utilizzati per le stime di altri articoli della Convenzione. Infine, in relazione all'articolo 22 (altri redditi) occorre segna-

lare, in primo luogo, che l'onere indicato non corrisponde alla somma stimata dei minori gettiti. Occorre inoltre acquisire chiarimenti in ordine ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo in questione: in relazione al primo paragrafo perché, dati i criteri di tassazione, potrebbero aver luogo trasferimenti di beni da uno Stato all'altro al fine di pagamenti delle imposte nello Stato con le aliquote più convenienti, in relazione al secondo paragrafo, relativo ai trasferimenti di redditi derivanti da «particolari relazioni», in quanto dispone un meccanismo amministrativo di verifica dei redditi da tassare che potrebbe comportare effetti onerosi. Rinvia poi per ulteriori osservazioni alla nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario CASERO, in riferimento all'articolo 12, rileva che da un esame delle annualità precedenti a quella riportata nella relazione tecnica non si rilevano importi difforni da quelli desunti dalle elaborazioni dei modelli 770 del 2009. Invero, la relazione tecnica che corredeva la Schema del disegno di legge nel novembre 2010, precedentemente quindi alle elaborazioni effettuate con l'ausilio dei dati dei modelli più recenti, faceva osservare una perdita di gettito contenuta, nell'ordine di un migliaio di euro. Pertanto, pur nell'ambito di importi di esigua entità, la recente stima di 26.000 euro di perdita appare ispirata a criteri prudenziali. Per quanto riguarda l'articolo 16, fa presente che la stima, come riportato in sede di relazione tecnica, è stata effettuata facendo riferimento agli ultimi dati disponibili su compensi percepiti da amministratori residenti in Libano, desumibili dal modello 770 del 2001, quadro SC. Rileva che dai modelli di anni di imposta successivi non è più disponibile il dato puntuale. Sottolinea che si è assunto, quindi, l'ultimo importo disponibile quale riferimento per effettuare la stima di gettito, piuttosto che tralasciare la stima di un fenomeno che ha assunto, negli anni in cui era possibile rilevare la sua entità, importi di qualche rilevanza. Riguardo all'articolo 17, fa presente che il riferimento correttamente evidenziato nel *dossier* del Servizio del bilancio del Senato, relativamente ai modelli 770 del 2001, rappresenta un mero refuso, il corretto riferimento all'ultima annualità disponibile utilizzata per quasi tutti gli articoli della Convenzione evidenzia il medesimo esito, l'assenza di variazione di gettito è stata correttamente valutata rispetto ai dati dei modelli 770 del 2009. Relativamente all'articolo 22, per quanto riguarda le osservazioni avanzate, rileva che correttamente l'analisi puntuale delle ritenute evidenziate avrebbe determinato l'importo di 15.000 euro, l'importo indicato di 44.000 euro può essere considerato quale stima prudenziale comprensiva di eventuali ulteriori effetti negativi determinati dalle evidenziate circostanze in relazione ai paragrafi 2 e 3, di cui non si posseggono elementi statistici e contabili di una qualche attendibilità; pertanto l'importo indicato potrebbe rappresentare un'indicazione prudenziale degli effetti complessivi.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (n. 331)

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizioni)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica è stata verificata positivamente sulla base di alcune condizioni indicate dal Ragioniere Generale dello Stato ed allegate all'atto. Tali condizioni non sono presenti nel testo del provvedimento in esame. In particolare si segnala, tra queste condizioni, l'aggiunta all'articolo 2, comma 2, secondo cui l'equilibrio economico-patrimoniale delle fondazioni non deve derivare da operazioni di rivalutazione del patrimonio o di natura straordinaria. Occorre valutare anche le altre condizioni in quanto non appaiono tutte rivolte a risolvere profili critici di carattere finanziario.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che il primo aspetto segnalato dal Relatore sia l'unico ad avere un riflesso di natura finanziaria.

Il sottosegretario CASERO conviene con il Presidente.

La Sottocommissione approva una proposta di parere del RELATORE del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, a condizione che, all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), sia aggiunto il seguente periodo: "L'equilibrio economico-patrimoniale non deve derivare da operazioni di rivalutazione del patrimonio o di natura straordinaria."».

(1142) BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana della Commissione bilancio il senatore Vaccari aveva sollecitato l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario CASERO chiede di disporre di un tempo aggiuntivo prima dell'espressione del parere.

Il PRESIDENTE invita il Relatore a predisporre una proposta di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2472) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate tre riformulazioni delle proposte 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, sulle quali occorre acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso contrario sull'emendamento 4.0.1 (testo 4), in quanto suscettibile di comportare maggiori oneri privi di un'adeguata copertura finanziaria. La proposta 4.0.2 (testo 2) non presenta profili finanziari critici. Infine, sulla proposta 4.0.3 (testo 2) ravvisa la necessità di acquisire il parere del Dipartimento delle finanze al fine di valutare la congruità degli effetti del gettito ivi quantificati.

Il PRESIDENTE invita il Relatore a predisporre una proposta di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 30 marzo 2011

19^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con raccomandazione.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 30 marzo 2011

61^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (n. COM (2011) 118 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 3^a Commissione:

Comunicazione congiunta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo: «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM (2011) 200 definitivo) (n. 71): esame. Rimessione alla sede plenaria.

